



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Circolare n. 69

A tutte le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

A tutti gli Istituti dotati di autonomia

A tutti gli Istituti centrali e periferici

LORO SEDI

e, p.c., Al Gabinetto dell'On.le Ministro

All'Ufficio legislativo

Alle Direzioni Generali interessate

Prot. n. 2736 Allegati 1
36.01.00/1-1

LORO SEDI

OGGETTO: Linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli Istituti della cultura statali.

Si trasmettono le linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli Istituti della cultura statali, elaborate dal gruppo di lavoro costituito con D.M. 18 settembre 2008.

Nel corso dei lavori, il suddetto Gruppo, anche attraverso il confronto con le Associazioni di categoria e con i rappresentanti dei concessionari, ha approfondito gli aspetti della materia che presentavano maggiori motivi di contenzioso.

Nella stesura del testo si è tenuto conto delle modifiche normative intervenute, in particolare, in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi contenute nel Codice degli appalti approvato con d.lgs. n.163/2006 e novellato in ultimo dal d.lgs. n.152/2008.

Il documento allegato, che prevede nella misura più ampia la possibile casistica, contiene anche uno schema di atto di concessione e le indicazioni essenziali del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico. E' evidente che ciascuna stazione appaltante, nella definizione ed elaborazione delle singole procedure concorsuali, dovrà adeguare gli atti alle specifiche realtà ed esigenze locali.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Le linee guida richiamano l'attenzione sull'importanza della preventiva attività istruttoria di carattere amministrativo sui servizi da attivare in relazione ai beni tutelati e sulla preventiva verifica della sostenibilità economica da parte dell'impresa. La chiara definizione degli obiettivi da perseguire consentirà una progettazione realizzabile e sostenibile.

Si comunica, inoltre, che l'Amministrazione sta costituendo un apposito organismo, con professionalità tecniche specializzate nei settori dell'organizzazione amministrativa e dell'economia aziendale, che supporterà le Direzioni regionali ed i Capi degli Istituti dotati di speciale autonomia.

Considerato che la maggioranza delle concessioni è giunta già da tempo a scadenza e che le situazioni di proroga non consentono ulteriori dilazioni, si evidenzia l'urgenza di attivare le procedure per nuovi affidamenti dei servizi.

Il Segretario Generale
Giuseppe Proietti



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Linee guida in materia di attivazione ed affidamento in concessione dei servizi per il pubblico negli istituti della cultura statali

SOMMARIO

1. Premessa.	2
2. Discrezionalità, non obbligo, nell'integrazione dei servizi.	3
3. Individuazione dei servizi di fruizione e delle attività di valorizzazione.	5
4. Gestione diretta e gestione indiretta.	8
5. Modularità e gradualità dell'integrazione tra i servizi.	8
6. Durata della concessione.	10
7. Procedura di affidamento della concessione.	11
8. Contenuti della documentazione di gara.	13
9. Attività di supporto giuridico-amministrativo.	15
 Allegati	 17
A) Contenuti del bando di gara.	17
B) Contenuti del disciplinare di gara.	25
C) Contenuti del capitolato tecnico.	41
D) Schema di concessione.	42



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

1. Premessa.

L'individuazione delle più opportune modalità di valorizzazione dei beni culturali è ovunque al centro del dibattito sulle politiche pubbliche nel settore della cultura.

Nel nostro Paese, per effetto di diversi fattori concorrenti – quali, semplificando: la riduzione progressiva delle risorse finanziarie pubbliche disponibili per la cura del patrimonio culturale; l'introduzione di parametri di efficacia ed efficienza nella valutazione dell'azione amministrativa; la crescente diffusione, in tale azione, di moduli organizzativi e gestionali volti ad utilizzare sinergicamente le capacità imprenditoriali del settore privato nonché la recente ridisciplina, di origine comunitaria, dei sistemi e delle procedure di affidamento dei servizi e di partenariato pubblico-privato contrattuale – l'attenzione è stata in particolare rivolta alla tematica dei servizi di offerta alla pubblica fruizione e di valorizzazione negli istituti della cultura.

I servizi di accoglienza (di assistenza culturale o, comunque, di ospitalità) per i visitatori degli istituti di cultura, in origine solitamente denominati "servizi aggiuntivi" ed oggi "servizi per il pubblico", sono generalmente considerati tra gli strumenti strategici per aumentare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, generando, nel contempo, un flusso di risorse da destinare alla cura e conservazione dei beni.

La disciplina normativa in materia, dopo le innovazioni contenute nella legge Ronchey n. 4 del 1993 (di conversione del d.l. 433 del 1992), recepite ed ampliate nell'articolo 112 del testo unico di cui al d.lgs. 490 del 1999, ha assunto veste organica complessiva – nel nuovo assetto dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica, delineato dall'articolo 117 della Costituzione – con gli articoli 117 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il d.lgs. 42 del 2004, il cui testo è stato modificato, anche sotto profili non secondari, dai dd.lgs., integrativi e correttivi, n. 156 del 2006 e n. 62 del 2008.

Finora l'esperienza attuativa ha evidenziato risultati non trascurabili, ma nello stesso tempo ha mostrato la generale difficoltà che incontrano i tentativi di assicurare certezza all'attività degli uffici preposti alla tutela ed agli operatori economici privati, nell'ambito dei rispettivi ruoli; così come i tentativi di attivare una concorrenza proficua tra le imprese del settore e conseguire, in tal modo, adeguati livelli qualitativi nei servizi, non disgiunti da una crescita degli investimenti e dell'occupazione.

Le stesse ripetute modifiche apportate alla normativa – in quanto volte ad accelerare l'auspicato rilancio del settore – hanno testimoniato dette criticità, come dimostra anche il fatto che l'articolo



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

14 del d.l. 159 del 2007 (convertito in legge 222 del 2007) ed il decreto non regolamentare di attuazione 29 gennaio 2008, a distanza di un anno, e nonostante sia intervenuta la scadenza della maggior parte delle gestioni dei servizi in essere, non hanno ancora potuto avere concreta applicazione (anche a causa del contenzioso che ne è derivato).

In questa situazione, densa di difficoltà ma anche di preziose opportunità di sviluppo, è sembrato necessario aggiornare e puntualizzare gli indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di attivazione ed affidamento in concessione dei servizi per il pubblico, a suo tempo impartiti (circolare del Ministro n. 131 in data 5 ottobre 2005; circolari del Ministro prot. 2048.UDC in data 31 gennaio 2008 e del Direttore generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, n. 21 in data 5 febbraio 2008).

Le considerazioni che seguono tengono conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella normativa in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, essenzialmente contenuta nel Codice approvato con il d.lgs. n. 163 del 2006 e successivamente novellato, in ultimo ad opera del d.lgs. n. 152 del 2008.

Occorre sottolineare che alcune disposizioni del decreto ministeriale del 29 gennaio 2008 sono apparse suscettibili di interpretazioni alternative. Con le presenti "linee guida" si è cercato di orientare l'applicazione della normativa, individuando le soluzioni maggiormente coerenti con i principi costituzionali, con i principi comunitari e con le disposizioni legislative che ad essi danno attuazione, in una prospettiva di coordinamento della disciplina legislativa organica in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con quella in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; in qualche caso, tale operazione ermeneutica ha consentito di elidere e neutralizzare riferimenti impropri, confusioni terminologiche, ed in generale di integrare la portata applicativa che sarebbe stata desumibile dal tenore testuale delle disposizioni secondarie, qualora atomisticamente e acriticamente considerate.

Giova infine porre in evidenza che le presenti linee guida riguardano il segmento procedimentale dell'affidamento all'esterno dei servizi cd. "aggiuntivi"; e quindi prescindono dalla configurazione organizzativa che, "a monte", possono assumere gli istituti della cultura (o i complessi strutturati di istituti e luoghi della cultura), così come, analogamente, dal percorso di eventuale integrazione territoriale nell'ambito degli accordi di leale cooperazione tra i diversi livelli territoriali di governo ex art. 112 del Codice. E' ormai acquisita una diffusa consapevolezza sulla imprescindibilità – sia per i vincoli comunitari che per le necessità di imparzialità e buona amministrazione imposte dalla logica, prima ancora che dall'art. 97 della Costituzione – del confronto concorrenziale in sede di affidamento all'esterno di servizi, quali quelli di cui trattasi, contendibili su di un mercato concorrenziale, e perciò di sicura rilevanza economica; e ciò, sia che l'affidamento provenga dallo Stato, sia che derivi da organismi di diritto pubblico (soggetti formalmente di diritto privato, ma sostanzialmente pubblicistici, perché partecipati pubblici e attributari di missioni di tipo pubblicistico), essendo parimenti chiaro e definitivamente acquisito (nella recente e copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale) che il modello dell'*in house*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

providing implica in sostanza l'esclusione di partecipazione private (e perciò esula *ex se* dall'ambito delle presenti linee guida).

2. Discrezionalità, non obbligo, nell'integrazione dei servizi.

È anzitutto opportuno sottolineare che l'attivazione della "gestione integrata" dei servizi di valorizzazione costituisce per gli uffici del Ministero l'esito, certamente auspicato dalla normativa, di una valutazione discrezionale e non un obbligo.

Prevedere il contrario significherebbe in sostanza vincolare l'amministrazione ad adottare progetti gestionali inefficienti e inefficaci, anche (in taluni casi) palesemente diseconomici, sottoponendola, inoltre, alle scelte delle imprese, privandola della possibilità di valutare opzioni alternative e della stessa capacità di stimolare il confronto concorrenziale e la crescita qualitativa nel settore.

Va ribadito che la definizione di un progetto complessivo di valorizzazione per gli istituti della cultura di ogni ambito territoriale, in grado di orientare anche le modalità di affidamento e di gestione dei servizi aggiuntivi, costituisce compito istituzionale prioritario del Ministero e delle altre amministrazioni pubbliche territoriali (come si evince anche dall'articolo 112 del Codice, laddove, al comma 4, si fa menzione di "piani strategici" e "programmi" volti a conseguire gli obiettivi della valorizzazione).

Del resto, l'articolo 14 del d.l. 159/2007 (convertito in legge 222/2007) non ha abrogato sul punto l'articolo 117, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (secondo cui le attività di valorizzazione avvengono "anche in forma congiunta e integrata").

Il d.m. 29 gennaio 2008, a ben vedere, segue l'impostazione del Codice e, mediante la previsione dell'individuazione degli "ambiti ottimali della gestione integrata" e dei "servizi da attivare in forma integrata" (ciò che necessariamente sottintende che vi possano essere servizi per i quali l'integrazione non avvenga), precisa l'apparente rigidità del testo dell'articolo 14 ("l'affidamento dei servizi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie ... che ai diversi istituti e luoghi della cultura..."). L'articolo 14, dunque, esige di essere interpretato secondo un elementare criterio di ragionevolezza e in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del fondamentale canone di buona amministrazione (art. 97 Cost.), che verrebbe altrimenti vanificato dalla costrizione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione entro rigidi schemi antieconomici predeterminati per legge. D'altra parte, ove analisi economiche e organizzative dimostrassero, sulla base di adeguate e approfondite istruttorie tecniche, la maggior convenienza di integrare orizzontalmente più beni (una pluralità di musei insistenti in un determinato ambito regionale), ma di separare (verticalmente) i connessi servizi per settore merceologico, sarebbe irrazionale negare all'amministrazione la possibilità di optare per l'affidamento separato, ad



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

esempio, del bookshop o della caffetteria e ristorazione (affidando, ad esempio, ad operatori distinti, con separate gare, la sola ristorazione su più siti, o il solo bookshop su più siti, *etc.*).

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione delle modalità di espletamento dei servizi occorre dunque effettuare una serie di valutazioni a carattere tecnico discrezionale o discrezionale in senso stretto.

Le si indica in successione logico-cronologica.

3. Individuazione dei servizi di fruizione e delle attività di valorizzazione.

Secondo la successione delle disposizioni del d.m. 29 gennaio 2008, in linea, peraltro, come detto, con la logica dell'art. 115 del Codice, la scelta tra gestione diretta e gestione indiretta, e tra gestione integrata e gestione non integrata - cioè autonoma - (articolo 3), sembra precedere l'individuazione dei "servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata" (articolo 4, comma 1) e la definizione degli "ambiti ottimali della gestione integrata" (articolo 4, comma 2).

In realtà, dette individuazione e definizione conseguono alla ricognizione delle attività di valorizzazione in essere sul territorio ed alla previsione delle opportunità di ampliare o razionalizzare dette attività (sotto i profili del numero dei soggetti che accedono alla fruizione del bene, dell'entità e della qualità dei servizi utilizzati, nonché del reddito che ne promana), alla luce di molteplici fattori, quali: flussi turistici, ricettività, collegamenti e mobilità, sinergie con eventi extraculturali, disponibilità finanziarie ed organizzative di enti pubblici e privati, *etc.* La individuazione dei "servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata" e la definizione degli "ambiti ottimali della gestione integrata" costituiscono, pertanto, alla stregua delle facce di una stessa medaglia (quali servizi attivare/in quali istituti del territorio regionale), aspetti complementari delle valutazioni da compiere, ai fini della delimitazione delle attività di servizio di fruizione e di valorizzazione (ovvero, dei servizi) che si ritiene opportuno vengano espletati in un determinato periodo futuro.

Soltanto dopo aver delimitato i servizi da offrire alla collettività, tenendo conto della concreta disponibilità di risorse organizzative, finanziarie e di personale, e dell'interesse attuale o prevedibile da parte degli altri enti pubblici e degli operatori professionali privati, potranno essere affrontate le questioni connesse alle modalità di attivazione.

Si segnala in particolare la necessità di verificare previamente se vi sono i presupposti concreti per dare vita agli accordi strategici di valorizzazione con le regioni e gli altri enti territoriali (province, comuni, enti gestori delle aree naturali protette), previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice; ed aperti, in fase attuativa, alla partecipazione delle persone giuridiche private senza fine di lucro (*in primis*, le fondazioni bancarie), secondo quanto previsto dal comma 8. Oppure, agli accordi volti a regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione, di cui al



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

successivo comma 9, che possono anche condurre ad organizzare la gestione di detti servizi in forme consortili pubbliche non imprenditoriali.

È evidente, infatti, che si tratta di modalità organizzative dei servizi alternative (nel caso del comma 9), o che comunque possono condizionare (nel caso del comma 5) l'affidamento a privati concessionari o la gestione diretta da parte dell'organo periferico del Ministero.

La gestione dei servizi aggiuntivi costituisce il contenuto minimo di un progetto di valorizzazione, che deve indicare anche le linee di tendenza e gli obbiettivi di detta gestione.

Sussista o meno la possibilità di definire gli accordi sopraindicati, è prevedibile, considerate le limitate disponibilità finanziarie dell'amministrazione, che per alcuni siti, a causa della ubicazione o dell'interesse limitato che appaiono in grado di suscitare (almeno nella situazione attuale) nel pubblico, negli enti locali e negli operatori professionali, risulti conveniente limitare l'offerta alla fruizione, assicurando soltanto l'accesso, la custodia e la vigilanza degli istituti.

Così come potrà risultare opportuno attivare alcuni dei servizi aggiuntivi e non altri; in alcuni degli istituti ma non in tutti.

I "criteri" con cui effettuare tale delimitazione (nella quasi totalità dei casi si tratta, più propriamente, di fattori da considerare in via prioritaria) vengono indicati all'articolo 4 del d.m. 29 gennaio 2008.

Quello indicato alla lettera b) - "massimo livello possibile di integrazione con i servizi strumentali"- è ispirato alla finalità di avere, per quanto possibile e conveniente, un solo interlocutore per tutti i servizi necessari. Il criterio va naturalmente "temperato" e retamente compreso alla luce di quanto precisato nel precedente paragrafo 2.

Altri - lettere c): "superamento della frammentazione delle gestioni non economicamente sostenibili" e d): "conseguimento di adeguate dimensioni gestionali" - esprimono la necessità di valutare l'efficienza del servizio in termini aziendali.

Altri ancora - lettere e): "possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali e locali" - ed f): "possibile sostegno economico finanziario da parte del Ministero" - richiamano l'attenzione sull'esistenza di opportunità legate al contesto istituzionale (come già evidenziato a proposito del necessario raccordo con la verifica dello stato dell'arte, in ciascun territorio, dell'attuazione degli accordi di cui all'art. 112 del Codice).

Per dare un contenuto specifico a tutti questi fattori è prevista, alla lettera a) - ed in questo caso si tratta di un "criterio" in senso proprio - la definizione di "indirizzi organizzativi e dimensionali" mediante appositi d.m. Nelle more dell'adozione di detti indirizzi, dovranno essere applicati gli altri "criteri", tenendo conto delle caratteristiche e prospettive concrete dei siti compresi nel territorio di competenza del direttore regionale.

È appena il caso di evidenziare - ciò che, del resto, risultava già chiarito nella circolare ministeriale n. 130 del 2005 - che l'insieme di queste considerazioni, che in qualche modo rifluiscono e si sedimentano nei suddetti "criteri", null'altro esprime se non il principio, di logica, ancor prima che giuridico od organizzativo, per cui occorre prima di tutto conoscere analiticamente la realtà sulla quale si va a intervenire, e ciò mediante una propedeutica, approfondita istruttoria



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

tecnica, che sappia fornire dati di fatto completi e precisi sulle cose da fare, per poi, su queste basi, procedere alla valutazione dei bisogni da soddisfare e alla definizione dei mezzi, delle modalità operative e organizzative più adatte a conseguire gli obiettivi; solo un'attenta istruttoria preparatoria e una chiara definizione degli obiettivi da perseguire possono consentire l'elaborazione di una progettazione chiara e coerente (e, perciò, realizzabile e sostenibile) dei servizi di offerta alla pubblica fruizione e di valorizzazione del bene (o dei beni) della cui gestione si tratta. Una buona istruttoria, inoltre, fornirà essa stessa tutti i dati – anche quantitativi e numerici – necessari alla confezione di documenti di gara chiari, funzionanti e al riparo da possibili impugnazioni.

Un aspetto particolare – che implica anche questioni di riparto di competenza tra organi periferici del Ministero – riguarda il rapporto tra direttore regionale e capo dell'istituto avente autonomia speciale (in particolare, polo museale) compreso nel territorio della regione. L'articolo 4 affida espressamente la competenza a quest'ultimo per l'individuazione dei servizi (comma 1), ma non ripropone una simile previsione a proposito della definizione degli ambiti (comma 2); tuttavia, posto che l'attribuzione (ad opera della legge o del regolamento di organizzazione) dell'autonomia speciale presuppone già l'esistenza di particolari opportunità di valorizzazione in un ambito territoriale definito, deve ritenersi che la equiparazione dei capi d'istituto ai direttori regionali si estenda alla definizione dell'ambito ottimale di gestione integrata. In questo senso milita, del resto, anche la previsione dell'attualmente vigente regolamento di organizzazione (d.P.R. n. 233 del 2007, *in parte qua* confermato anche nello schema di nuovo regolamento di organizzazione approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008), il cui art. 17 (concernente le competenze dei direttori regionali) non può ricomprendere e riferirsi anche agli istituti dotati di autonomia speciale, inclusi nell'art. 15 (compreso nel precedente Capo III). Con la conseguenza che, nel territorio di una regione, qualora esistano istituti ad autonomia speciale, potranno coesistere un ambito espressione dell'istituto dotato di autonomia speciale, ed uno o più ambiti espressione della direzione regionale. È peraltro evidente che, in questi casi, occorrerà ricercare preventivamente forme di coordinamento, se non addirittura di integrazione in un unico ambito ottimale; a tal fine, potranno essere impartiti dal Ministro specifici indirizzi, ai sensi della lettera a), suindicata.

L'esigenza di coordinamento è, peraltro, generale, posto che le decisioni concernenti le attività in esame devono essere assunte in esito ad una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti gli uffici del Ministero aventi sede nella regione (articolo 4, comma 1).

La forma integrata auspicata dalla normativa deve dunque intendersi ordinariamente riferita al territorio regionale, oppure ai diversi ambiti compresi in quel territorio che appaiano suscettibili di una valorizzazione autonoma, ovvero all'ambito di competenza dell'istituto dotato di autonomia speciale.

È peraltro anche prevista (articolo 4, comma 3) la possibilità di un'integrazione (di servizi facenti capo a differenti direzioni regionali), quindi in ambito interregionale, proposta dai direttori generali e regionali interessati e sottoposta all'approvazione del Segretario Generale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

4. Gestione diretta e gestione indiretta.

Non è scontato che i servizi aggiuntivi, negli istituti considerati meritevoli di valorizzazione, vengano affidati ad un concessionario.

La prima decisione da prendere riguarda infatti proprio l'alternativa tra gestire direttamente, eventualmente in forma consortile pubblica, o indirettamente (tramite concessione a terzi, individuati con procedura di gara) i servizi.

La valutazione comparativa tra le due opzioni è richiesta dall'articolo 115, comma 4, del Codice, il parametro è quello della possibilità "di assicurare un miglior livello di valorizzazione" (comma 4), sotto i profili della disponibilità (attuale, o prevedibile, sulla base di elementi oggettivi) di "strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria contabile, e provviste di personale tecnico" (comma 2).

Se - come è ragionevole supporre avvenga nella maggioranza dei casi - i presupposti indicati non sussistono, o se comunque si ritiene che un concessionario privato possa migliorare i servizi di fruizione e valorizzare meglio i beni, per individuare il concessionario ed i contenuti del rapporto occorrerà indire una delle procedure di evidenza pubblica previste all'articolo 5 del d.m. 29 gennaio 2008.

Per ogni ambito ottimale che appaia suscettibile di gestione indiretta si dovrà effettuare una distinta procedura.

La gestione diretta può invece costituire una soluzione efficiente per siti che esercitano un limitato richiamo sul pubblico e che non possono essere proficuamente inseriti in un circuito di visita, e per i quali si renda quindi opportuno assicurare un nucleo minimo di servizi, utilizzando il personale dell'amministrazione (ed eventualmente consentendo l'accesso gratuito).

5. Modularità e gradualità dell'integrazione tra i servizi.

Oltre che discrezionale, l'integrazione appare dunque modulabile a seconda delle esigenze ed opportunità.

Si è detto che l'integrazione in un ambito ottimale di valorizzazione, può avvenire tra più tipologie di servizi aggiuntivi (c.d. verticale) e/o tra i servizi di più istituti della cultura (c.d. orizzontale).

Inoltre, l'integrazione, oltre ai servizi aggiuntivi in senso stretto (indicati, esemplificativamente, all'articolo 4 del d.m.), può coinvolgere anche quei servizi strumentali (pulizia, vigilanza e custodia,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

biglietteria ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del Codice e dell'articolo 3, comma 5, del d.m. 29 gennaio 2008), che costituiscono un costo per il Ministero e che altrimenti dovrebbero essere affidati mediante gara d'appalto. Naturalmente la qualificazione del servizio di biglietteria come "strumentale" ha un valore solo nominale, in relazione al dato formale dell'inclusione di esso nel comma 3 dell'art. 117 del Codice, e non nell'elenco, di cui al comma 2, dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Ma questo non significa che esso non debba – di regola e salve comunque le scelte tecniche discrezionali che, al limite, potrebbero anche suggerire soluzioni diverse – essere "integrato" nell'affidamento congiunto con i servizi "aggiuntivi in senso stretto", essendo innegabile il fatto che, nella grande maggioranza dei casi, la bigliettazione rappresenta la parte più rilevante del flusso economico che sorregge l'equilibrio economico del rapporto concessorio.

L'articolo 4, lettera b), del d.m. considera preferibile comprendere nell'affidamento integrato anche i servizi strumentali: tuttavia – a parte il servizio di biglietteria, che resta, per certi versi, il perno (economico) attorno al quale ruota l'intera operazione economica - occorre formulare a tale proposito ulteriori considerazioni.

In particolare, nel caso di integrazione "orizzontale" (cioè della combinazione di servizi aggiuntivi e di servizi strumentali) occorre valutare, ai fini della scelta delle procedure di affidamento, se i secondi (si ripete, consistenti nella pulizia, vigilanza, custodia e biglietteria, ma anche climatizzazione, manutenzione ordinaria per interventi urgenti, cura degli spazi a verde, etc.) siano tecnicamente integrabili con i primi, e se la loro prestazione possa essere ricompresa nell'ambito di un unico rapporto concessorio, sia con il contributo dell'amministrazione (cui andrebbero imputati i costi dei soli servizi strumentali o di parte di essi), sia senza tale contributo (ad esempio nel caso in cui una preventiva valutazione della sostenibilità economica dello svolgimento integrato dei servizi accessori e strumentali consenta di attribuire direttamente lo svolgimento dei servizi strumentali al concessionario, senza che l'amministrazione sia onerata dal sopportarne il relativo costo). Una simile scelta deve quindi essere preceduta da una valutazione che tenga conto dell'ambito ottimale del servizio (quindi della sua estensione territoriale), del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, del numero dei visitatori, dei flussi sperati e, solo in seconda battuta, dell'eventuale ricorso a forme di sostegno o contributo (comunque relativo ai soli servizi strumentali, o di parte di essi) a favore dell'unico concessionario scelto tramite la procedura di evidenza pubblica cui si riferisce la presente circolare.

Qualora detta integrazione orizzontale non sia possibile, sia per ragioni tecniche che economiche (ad esempio perché il costo dei servizi strumentali supera in misura significativa i possibili ricavi attesi dallo svolgimento dei servizi accessori, sicché l'integrazione tra le due categorie di servizi si risolverebbe nella prevalenza di servizi – appunto quelli strumentali, come la pulizia e la vigilanza - normalmente ed abitualmente affidati tramite procedure di appalto) è certamente preferibile utilizzare modelli gestionali separati per diverse tipologie di servizio, procedendo all'eventuale affidamento della concessione per i soli servizi accessori, ed affidando in appalto – qualora non sia praticabile una gestione diretta – i servizi strumentali.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

La disciplina del d.m. considera principalmente l'integrazione all'interno del complesso degli istituti affidati alla competenza del Ministero.

Come esposto, è peraltro auspicabile anche l'integrazione nelle attività di valorizzazione con altri enti pubblici, definibile integrazione istituzionale, ed al momento affidata alla sottoscrizione di eventuali accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice (articolo 3, comma 5, del d.m.), come sopra ricordato.

6. Durata della concessione.

La durata della concessione, aspetto sul quale sono state sollevate alcune perplessità, costituisce un falso problema.

L'articolo 6 del d.m. 29 gennaio 2008 prevede (salvo che per il ricorso alla finanza di progetto) una durata di quattro anni, che può divenire di otto anni previa verifica positiva dell'adempimento dopo i primi quattro anni. Ma assai ampie, se non addirittura intrinsecamente presenti nella generalità delle situazioni, sono le ipotesi (considerate all'articolo 5, comma 6) che consentono una durata superiore a quella predetta.

L'individuazione della durata, comunque, è in funzione dei contenuti del progetto di valorizzazione che si prevede potrà essere attuato dal concessionario; ad esempio, ad un progetto compiuto e basato sulla previsione di significativi incrementi degli indicatori esistenti, potrà essere correlata una durata maggiore, mentre ad un progetto relativo ad una fase transitoria, in attesa di cambiamenti oggi non ancora valutabili, dovrà essere correlata una durata minima.

La previsione dell'articolo 6 del d.m., sulla possibilità di "rinnovare" la concessione per una sola volta e per una durata uguale a quella della concessione originaria, deve essere interpretata in modo da evitare che si ponga in contrasto con i principi comunitari e con le disposizioni nazionali in materia di limiti alla rinnovazione dei contratti pubblici (in particolare, articolo 23 della legge 62/2005, come modificato dalla legge 13/2007) e di divieto di rinnovazione tacita (articolo 57, comma 7, del d.lgs. 163/2006). A ben vedere, la possibilità di rinnovo con scadenza prestabilita, è condizionata dalla verifica dell'integrale adempimento del concessionario e può avvenire soltanto a condizioni non deteriori per l'amministrazione concedente, oggetto di specifica negoziazione, e comunque fa parte degli elementi che fin dall'inizio devono essere considerati dai concorrenti ai fini della presentazione delle offerte, quindi non comporta deroga ai principi di concorsualità e *par condicio*, nonché di efficienza della spesa pubblica sottesi ai limiti ed al divieto suddetti. Ne discende che, al di là della formulazione fuorviante, il valore precettivo dell'articolo 6 del d.m. non riguarda in realtà la rinnovazione, bensì l'eventuale risoluzione anticipata della concessione per inadempimento del concessionario; altrimenti, il richiamo dell'articolo 57 del Codice dei contratti



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

pubblici risulterebbe improprio, ed illegittimo il riferimento all'istituto della rinnovazione, come tali meritevoli di essere disapplicati.

Essendo questa l'applicazione necessaria (in quanto rispettosa della gerarchia delle fonti normative) dell'articolo 6, non si verifica una modifica significativa rispetto all'indicazione di massima (di una durata novennale) contenuta nella circolare n. 131/2005.

In accoglimento delle reiterate richieste degli operatori economici di settore – contattati informalmente più volte nel corso della elaborazione di queste linee guida e infine formalmente sentiti nella riunione tenutasi presso questo Ministero il 16 febbraio 2009 – si ritiene comunque opportuno dare un'ulteriore esplicita indicazione operativa per gli Uffici, in vista dell'avvio delle procedure selettive.

La durata ordinaria potrà orientativamente calibrarsi sugli otto anni, ferma restando la verifica dell'avvenuto corretto adempimento e del perdurante equilibrio economico del rapporto al termine del primo quadriennio; in tal modo la formula del "4 anni + 4" – che era parsa ambigua a taluni degli operatori di settore e che, forse, avrebbe potuto ingenerare pericolosi equivoci – può essere sostituita con la formula "8 anni – salvo verifica intermedia allo scadere del primo quadriennio".

Occorre inoltre precisare che detta indicazione ha un valore di massima, e non vieta la previsione di periodi più lunghi (nove, dieci, dodici anni, *etc.*), sempre che tale previsione si fondi su solide basi istruttorie e motivazionali, idonee a chiarire la funzionalità del maggiore periodo di durata all'effettiva sostenibilità economico-finanziaria del rapporto concessorio, soprattutto in relazione alla previsione dell'apertura di nuovi e aggiuntivi spazi espositivi comportanti effettivi, rilevanti investimenti del concessionario.

7. Procedura di affidamento della concessione.

Nel caso in cui si sia optato per la gestione indiretta, tre sono le forme di individuazione del concessionario previste dall'articolo 5 del d.m. 29 gennaio 2008 :

- la procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la procedura di dialogo competitivo (articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- le procedure di *project financing* (articolo 152 ss. del Codice dei contratti pubblici).

Le due ultime ipotesi, oltre a richiedere, rispettivamente, un parere o un'autorizzazione delle direzioni generali, sono legate (articolo 5, commi 5 e 6, del d.m.) alla presenza di particolari complessità o particolari esigenze, che suggeriscano di ricorrere all'apporto collaborativo del privato fin dal momento della definizione delle linee portanti del progetto di valorizzazione (e degli interventi di conservazione connessi). Il ricorso alla finanza di progetto, in particolare, si rende



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

opportuno nei casi in cui la valorizzazione presupponga significativi interventi di restauro o adeguamento funzionale degli immobili, che richiedano l'apporto di finanziamenti privati.

Perciò, possono ritenersi ipotesi eccezionali, soggette a particolari valutazioni del caso concreto che coinvolgono l'amministrazione centrale. Ad esse, sostanzialmente, si ricorrerà qualora l'amministrazione non sia in grado di elaborare un progetto di gestione e valorizzazione di massima; eventualità che sembra ricorrere soltanto in presenza di elementi e prospettive di valorizzazione del tutto nuovi, tali da rendere inattendibile un'elaborazione critica dei dati sulla gestione pregressa.

L'ipotesi ordinaria è dunque quella della gara (articolo 5, comma 4), con offerte orientate nel contenuto dalle previsioni specifiche inserite nel bando, che devono riflettere un progetto di valorizzazione elaborato dall'amministrazione e suscettibile di integrazione ad opera dei concorrenti mediante le offerte.

La gara dovrà essere effettuata per ogni distinto ambito.

Per ciò che concerne la predetta modalità ordinaria dell'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi, la disposizione in ultimo citata prescrive che il concessionario sia individuato mediante procedura aperta, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, "nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni". Va tuttavia chiarita l'esatta portata del richiamo al Codice dei contratti pubblici.

Come è noto le concessioni di servizi non sono direttamente disciplinate dalle direttive comunitarie in materia e dal codice dei contratti pubblici, il quale si limita a fissare alcuni principi di riferimento per l'espletamento delle relative procedure di affidamento (articolo 30): in particolare, nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, anche accompagnato da un prezzo "qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare"; inoltre, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Sebbene la modalità principale di affidamento venga individuata nel codice dei contratti pubblici in una "gara informale" a cui sono invitati almeno cinque concorrenti (se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi) l'espressa previsione dell'individuazione del concessionario mediante procedura aperta contenuta nell'articolo 5, comma 4, del d.m. impone alle amministrazioni procedenti di pubblicare un avviso di gara e di consentire ad ogni operatore economico interessato di presentare offerta.

Sempre ai sensi dell'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, alla fattispecie in esame in ogni caso si applicano le disposizioni della parte IV del Codice (relative al contenzioso) e, in quanto compatibile, l'articolo 143, comma 7 (secondo il quale l'offerta in sede di gara e il contratto devono



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

contenere il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione).

Tuttavia la disciplina puntuale prevista dal Codice dei contratti pubblici, ancorché non direttamente applicabile alla fattispecie della concessione di servizi, costituisce un utile parametro – anche tenuto conto del già citato vincolo derivante dall'art. 5, comma 4, del d.m. del 2008 - di riferimento per l'espletamento della procedura di scelta del concessionario, di cui si dà contezza nell'esplicazione dei contenuti necessari della documentazione di gara.

8. Contenuti della documentazione di gara.

Per ciò che concerne la procedura di gara, si rammenta che essa viene individuata nel d.m. 29 gennaio 2008 in una procedura aperta: mutuando la definizione dall'articolo 3 del d.lgs. 163/2006, si tratta di una procedura nella quale ogni operatore economico interessato può presentare offerta. Ciò consente di definire l'articolazione della documentazione di gara (che dovrà essere oggetto di un unitario provvedimento di approvazione da parte dell'amministrazione concedente) che risulterà essere così strutturata:

- a) bando di gara: contiene le indicazioni minime necessarie ai fini della partecipazione al procedimento, nonché quelle relative ai requisiti richiesti agli operatori economici ed alle fasi della procedura;
- b) disciplinare di gara: contiene le regole dell'intero procedimento fino alla sua conclusione;
- c) capitolato tecnico: contiene le indicazioni necessarie per la redazione delle offerte tecniche ed economiche;
- d) schema di concessione: contiene la disciplina puntuale del rapporto convenzionale con l'amministrazione, da integrare, a seguito dell'espletamento della procedura, con l'offerta aggiudicataria.

In via preliminare rispetto all'approvazione contestuale di tutta la documentazione di gara occorre che l'Amministrazione procedente definisca gli elementi fondamentali del progetto di valorizzazione, ed in particolare:

- gli istituti e luoghi della cultura da gestire e valorizzare;
- in relazione ad essi, i servizi aggiuntivi da affidare in forma integrata e quelli eventualmente non compresi nell'affidamento (in quanto svolti in forma diversa);
- i servizi strumentali da affidare insieme ai servizi aggiuntivi in forma integrata.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Tutto ciò, si ripete, dopo che sia stato valutato in concreto che sussistano condizioni di organizzazione, gestionali ed economiche tali da far ritenere che la gestione indiretta integrata consentirebbe di ottenere una migliore efficacia ed efficienza nella valorizzazione dei beni.

È opportuno sottolineare come, secondo l'articolo 5, comma 3, del d.m., il bando debba indicare "il valore presunto della concessione, calcolato sulla base di elementi appositamente indicati". Si tratta di un valore convenzionale che rileva sia ai fini del calcolo dei requisiti di partecipazione e dell'entità della cauzione da prestare, che per definire il regolamento economico della concessione. Esso dovrà essere calcolato partendo da un'attenta istruttoria atta a giustificare la sostenibilità del regolamento economico della concessione. L'elemento in esame richiama l'attenzione sulla necessità che venga effettuata una valutazione degli oneri che si prevede dovranno essere sostenuti per l'espletamento dei servizi aggiuntivi ed eventualmente di quelli strumentali oggetto della concessione e dei proventi che si prevede potranno essere ottenuti dai servizi aggiuntivi (anche in forza dell'abilità imprenditoriale del concessionario così come emerge dal progetto tecnico presentato in sede di offerta). In sostanza, l'amministrazione effettua una stima previsionale sui costi e ricavi per il periodo di durata della concessione e, quindi, sul risultato utile che potrebbe ritrarsi dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi in suo possesso.

La valutazione in esame in parte ha un fondamento oggettivo (dati sui costi e sui ricavi, ed in generale indicatori delle gestioni pregresse), ma sconta inevitabilmente margini di incertezza (legati alle previsioni sui fattori in evoluzione e sulle prospettive future). La stima del risultato utile ha la funzione di attribuire coerenza logica alla determinazione delle soglie minime delle componenti economiche dell'offerta altresì da indicare nel bando, che comunque devono essere tali da consentire un'adeguata remunerazione del servizio svolto, per evitare che in corso di rapporto si verifichino effetti di contrazione della qualità dell'offerta, o di sostanziale limitazione dei servizi (esigenza di assicurare la c.d. sostenibilità economica della concessione). La sostenibilità economica dell'insieme delle soglie poste a base della gara (indicate nel paragrafo 6 dello schema di bando) è data dunque dalla congruità di esse rispetto al calcolo presuntivo svolto dalla stazione committente in ordine ai costi e ai ricavi stimati delle attività oggetto di concessione. E' utile chiarire che la compresenza, nelle voci – di cui al par. 6 del bando – che definiscono il "valore economico convenzionale" della concessione, di costi per l'operatore economico (le voci a), b) e c), e di ricavi (voce d) non introduce alcun elemento di contraddizione, in quanto si tratta di una determinazione convenzionale funzionale all'espletamento della procedura di gara, che non ha tuttavia implicazioni sulle poste attive e passive, che concretamente deriveranno dall'esecuzione del rapporto. A titolo esemplificativo, si può infatti ipotizzare che la sommatoria delle voci di costo da a) a c) sia al termine dell'anno solare pari al corrispettivo dovuto al concessionario ai sensi della voce d). Nondimeno, al fine di definire un valore convenzionale – strumentale alla procedura selettiva – occorre comunque sommare tra loro tutte le suddette voci, sia esse costi o ricavi, né più né meno di quanto avviene ai fini del calcolo del valore presunto di una controversia in sede giurisdizionale, allorquando sia proposta una domanda principale ed una riconvenzionale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Ciò premesso, si forniscono schemi della documentazione di gara, corredati da istruzioni (in corsivo, se nel testo; oppure in nota) esplicative delle opzioni prescelte e dell'attività di completamento demandata alla stazione appaltante.

9. Attività di supporto giuridico-amministrativo.

E' stata posta in evidenza da più parti e costituisce ormai una condivisa acquisizione sia di questa Amministrazione che degli operatori economici del settore, la necessità che il lancio delle procedure di gara sia preceduto da (e sia basato su) adeguati studi di ricognizione della realtà gestionale degli istituti e luoghi della cultura, cui i servizi afferiscono, nonché da efficaci valutazioni, anche prognostiche, finalizzate a verificare *ex ante* (per quanto possibile) la sostenibilità economico finanziaria degli istituendi rapporti concessori, con particolare riguardo alla corretta ed equilibrata definizione, per ciascun bando, del valore presunto della concessione; tali valutazioni rilevano ai fini della corretta individuazione dei requisiti di partecipazione, dell'entità della cauzione da prestare, nonché dell'insieme dei valori soglia a base d'asta che compongono il regolamento economico della concessione (come si è inteso chiarire poc'anzi, in chiusura del paragrafo 8).

Del resto, le presenti linee guida – per la loro stessa natura - non possono costituire altro che l'ossatura essenziale, la griglia minima strutturale di elaborazione e predisposizione degli atti di gara, dovendo esse, poi, essere adeguatamente riempite di contenuti sostanziali nella sede della elaborazione delle singole procedure concorsuali, sulla base dei dati istruttori concreti relativi agli specifici beni culturali cui si riferiscono i servizi da affidare. In altri termini, le linee guida costituiscono il tessuto essenziale per la preparazione delle procedure di gara e dei successivi rapporti concessori, ma occorrerà che tale tessuto sia "confezionato" sulle specifiche misure delle singole realtà, in modo da aderire ad esse nel modo più calzante possibile.

Ciò posto, al fine di assicurare un forte ed efficace supporto agli Uffici competenti all'avvio delle gare, si provvederà quanto prima alla costituzione, presso gli Uffici di Gabinetto del Ministro, di un apposito gruppo di lavoro (help desk per l'affidamento dei servizi museali) con il compito di affiancare le Direzioni regionali e i Capi degli Istituti dotati di speciale autonomia (che assumono il ruolo di stazioni appaltanti) nel compimento delle analisi istruttorie e delle proiezioni gestionali propedeutiche alla definizione appropriata e congrua degli elementi economici necessari all'approntamento degli atti di gara, nei termini di cui alle presenti linee guida.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

All' "help desk" collaboreranno sia professionalità giuridico-amministrative (tramite l'Ufficio legislativo), sia professionalità tecniche, con specializzazione nei settori dell'organizzazione amministrativa e dell'economia aziendale, in modo da poter offrire agli Uffici dell'amministrazione, che già dispongono di eccellenti risorse, e non solo nello specifico campo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, tutti gli strumenti conoscitivi utili per una buona riuscita applicativa delle presenti linee guida. All'occorrenza sarà valutata anche la possibilità di avvalersi, a tali fini, di particolari professionalità e capacità imprenditoriali esterne per l'approntamento di proiezioni economiche e di studi di fattibilità su più ampia scala.

All' "help desk" assicureranno la propria fattiva collaborazione, oltre gli Uffici di staff del Ministro, anche i competenti Uffici del Segretariato generale e della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

Una volta completata l'attività ricognitiva e la predisposizione del progetto di valorizzazione e degli schemi degli atti - bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e concessione - ad esse conseguenti, gli organi competenti all'affidamento potranno avvalersi di tale supporto anche ai fini di una verifica di legittimità e congruenza, prima di procedere alla pubblicazione degli atti.

Roma, 05 MAR 2009

Il Segretario Generale



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Allegati

A) Contenuti del bando di gara.

Si rammenta che possono essere utilizzati gli schemi allegati al d.lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare lo schema relativo alle procedure aperte. Si raccomanda l'adozione di adeguate modalità di pubblicazione del relativo bando, conformi alle previsioni di cui all'art. 66 del d.lgs. 163/2006: le modalità di pubblicazione possono essere temperate (in conformità all'art.124 del d.lgs. 163/2006) nel caso in cui il valore convenzionale della concessione (su base quadriennale) sia sensibilmente inferiore alla soglia di 137.000 euro.

Si indicano di seguito i contenuti base del bando di gara.

1) Denominazione dell'amministrazione concedente

(indicare denominazione, indirizzi, punti di contatto, responsabile del procedimento).

2) Descrizione della concessione

Concessione di servizi avente ad oggetto la gestione di un sistema territoriale di servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dell'art.14 del d.l. 1 ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e del d.m. del Ministero per i Beni e le attività Culturali 29 gennaio 2008, presso [...].

3) Luogo di prestazione dei servizi e codici CPV e CPC¹

(indicare luogo di prestazione dei servizi).

CPV e CPC: si richiama l'attenzione sull'uso dei seguenti codici CPC: 96, 874

CPV: da 79995000-5, e da 73000000-4.

4) Breve descrizione dell'oggetto della concessione²

(indicare i servizi oggetto della concessione).

5) Divisione in lotti ed ammissibilità di varianti³

¹ Si raccomanda di utilizzare i codici di cui al reg. CE 213/2008 e s.m.i. Nel caso di servizi afferenti a più codici, essi devono essere comunque tutti indicati nel bando di gara.

² Si rammenta che a titolo esemplificativo rientrano nella categoria dei servizi aggiuntivi quelli di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 29 gennaio 2008. Qualora si dia corso ad una concessione integrata orizzontale, devono essere indicati anche i servizi strumentali affidati.

³ Ovviamente, trattandosi di una concessione integrata, è esclusa la divisione in lotti. Si rammenta che, nelle ipotesi di varianti, l'amministrazione procedente ha l'onere di indicare puntualmente quali siano le possibili varianti ammesse e quali siano i criteri di valutazione. Si rammenta altresì che l'offerta tecnica si fonda su scelte progettuali effettuate dal soggetto partecipante sulla base di un capitolato tecnico il cui contenuto deve essere considerato vincolante ai fini della garanzia del rispetto della parità di trattamento e della omogeneità della valutazione.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Non sono ammessi lotti frazionati, né varianti (*ad eccezione di quelle espressamente e puntualmente indicate nel bando*).

6) Entità o valore della concessione⁴

Il regolamento economico della concessione è così articolato:⁵

a) canone annuo a carico del concessionario: base d'asta euro [...] (in sede di offerta economica detto canone è suscettibile esclusivamente di aumento);

b) quota percentuale a favore del concedente sul fatturato annuo, al netto di IVA, conseguito dal concessionario nella gestione dei servizi aggiuntivi: base d'asta [...] % su un ammontare presunto di euro [...] (in sede di offerta economica detta percentuale è suscettibile esclusivamente di aumento);

c) quota, su base annua, dei proventi dei servizi di biglietteria da versare allo Stato, diminuita dell'aggio trattenuto dal concessionario: base d'asta [...] % su un ammontare presunto di Euro [...] (l'aggio a favore del concessionario non può superare il limite del 30%, ai sensi dell'art.2 del d.m. 507/1997, come modificato dal d.m. 222/2005);

d) (*eventuale*) corrispettivo annuo per la prestazione dei servizi strumentali: base d'asta euro [...] (in sede di offerta economica detto importo è suscettibile esclusivamente di diminuzione)⁶.

Il valore economico convenzionale della concessione è pertanto determinato, esclusivamente ai fini della presente procedura, in euro [...] per anno (*somma dei valori presunti di cui ai punti da a) a d)*).

7) Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in otto anni (*o per un periodo diverso; maggiore, al ricorrere motivato delle circostanze che a tanto autorizzano, indicate nell'art. 5, comma 6, del d.m. del febbraio 2008, come qui chiarito al precedente par. 5*). Al termine del primo quadriennio, la prosecuzione del rapporto è subordinata alla positiva verifica dell'adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione).

8) Cauzioni e garanzie richieste⁷

⁴ Si richiama quanto indicato in ordine alla sostenibilità economica al paragrafo 7 delle presenti Linee guida.

⁵ Il "regolamento economico" della concessione può quindi essere così articolato: a) una quota fissa da versare a titolo di canone di concessione; b) una quota variabile, costituita dalla percentuale del fatturato annuo derivante dall'esercizio dei servizi aggiuntivi; c) un aggio percentuale sui biglietti di ingresso; d) eventuali corrispettivi annui per la prestazione degli altri servizi strumentali (pulizia, vigilanza, guardaroba).

Occorre al riguardo ricordare che l'articolo 2 del d.m. 507/1997 stabilisce nel trenta per cento la misura massima dell'aggio che può essere trattenuto dal concessionario, vale a dire dispone che almeno il settanta per cento del valore dei biglietti deve necessariamente essere versato allo Stato; l'amministrazione stabilirà in concreto, nel rispetto di detta soglia, la percentuale minima della quota dei proventi della bigliettazione da versare allo Stato (in altri termini, si tratta, a contrario, di definire la soglia massima dell'aggio trattenuto dal concessionario), tenendo conto delle valutazioni economiche complessive sopra descritte.

Le medesime valutazioni complessive dovranno orientare l'individuazione delle soglie minime del canone fisso annuo e della quota percentuale del fatturato annuo

⁶ Le lettere c) e d) devono essere contemplate in caso di concessione di servizi integrata orizzontale.

⁷ Si ritiene necessario richiedere una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 163/06 (posta quindi a garanzia della correttezza della partecipazione e della serietà dell'offerta), il cui valore deve essere pari al 2% del valore convenzionale della concessione. Si ritiene altresì di dover indicare che sarà richiesta, ai fini della stipula della



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Cauzione provvisoria richiesta pari al 2% del valore convenzionale della concessione. Cauzione definitiva prima della stipula della convenzione pari al 10% del valore convenzionale della concessione determinato in base agli importi dell'offerta aggiudicataria. Le modalità di prestazione delle garanzie e la loro relativa durata sono riportate nel disciplinare di gara.

9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario⁸

(se l'amministrazione lo impone) Le imprese riunite devono costituire tra loro, prima della stipulazione della relativa convenzione, una società anche consortile, ai sensi del codice civile, per l'esecuzione unitaria delle prestazioni dedotte nella concessione. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto cessione di contratto, nell'esecuzione delle prestazioni, ferma restando la responsabilità delle imprese riunite ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006 per le attività compiute.

10) Condizioni di partecipazione

10.1) Situazione personale degli operatori

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.

Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006. Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (operatore economico singolo/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nel registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

b) dichiarare la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) dichiarare l'insussistenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 cod.civ. con altri partecipanti alla procedura di gara;

d) dichiarare di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di esecuzione della relativa Convenzione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

e) di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;

f) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della concessione, ed in particolare di aver effettuato la visita dei luoghi secondo le modalità previste dal

convenzione, una garanzia definitiva pari al 10% del valore convenzionale della concessione, determinato in base ai valori riportati nell'offerta aggiudicataria.

⁸ E' facoltà dell'amministrazione, in caso di aggiudicazione ad un RTI, richiedere che detto raggruppamento si trasformi in una peculiare forma giuridica (ad esempio società o consorzio). Si ritiene che detta soluzione sia comunque consigliabile solo nei rapporti di lunga durata, essendo sufficiente che nel periodo quadriennale il concessionario agisca sulla base del contratto di mandato con le singole mandanti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Disciplinare di gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione della Convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;

g) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi;

h) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione da servire;

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;

l) di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazioni rilasciate nella presente procedura di gara, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. Nel caso di consorzi stabili ovvero di consorzi ex art. 34 lett. b) del d.lgs. 163/2006 deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da a) ad m) devono essere rese dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo, le dichiarazioni di cui a precedenti punti da a) ad m) devono essere rese da ciascuna impresa/ditta raggruppata o consorziata: nel caso di consorzi stabili ovvero consorzi di cui all'art.34 lett. b) del d.lgs. 163/06 le dichiarazioni di cui a precedenti punti da a) ad m) devono essere rese dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio partecipi: nel caso di consorzi ordinari costituiti le dichiarazioni di cui a precedenti punti da a) ad m) devono essere rese dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Nel caso di RTI o costituendo consorzio ordinario deve essere altresì allegato e debitamente sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o consorziate l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria ovvero al consorzio la quale/il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

10.2) Capacità economica e finanziaria⁹

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a) presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993;

b) aver realizzato, cumulativamente nel triennio precedente (*indicare gli anni*), un fatturato globale non inferiore a euro [...] IVA esclusa;

c) aver realizzato cumulativamente nel triennio precedente (*indicare gli anni*) un fatturato specifico per la prestazione di servizi oggetto della procedura di gara, non inferiore a euro..... IVA esclusa.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere rese dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Nel caso di RTI o di costituendo consorzio ordinario di concorrenti:

- le dichiarazioni di cui al precedente punto a) devono essere presentate da ciascuna impresa/ditta raggruppata o consorziata;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere rese da ciascuna impresa/ditta raggruppata o consorziata;
- la mandataria deve possedere almeno il [...] % del requisito di cui al punto b), fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del RTI/consorzio
- la mandataria deve possedere almeno il [...] % del requisito di cui al punto c), fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del RTI/consorzio.

Nel caso di consorzi stabili ovvero di consorzi di cui all'art. 34 lett. b) del d.lgs. 163/06, ovvero di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le dichiarazioni di cui al precedente punto a) devono essere presentate dal Consorzio, ed i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal consorzio.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

10.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.

⁹ Per ciò che concerne il requisito del fatturato globale, ferma restando la più ampia discrezionalità delle amministrazioni procedenti, si ritiene sufficiente che esso si attesti su un valore comunque superiore a quello "convenzionale" della concessione di cui alla nota 4 e al **paragrafo 7 moltiplicato per il triennio**: per ciò che concerne il fatturato specifico appare sufficiente un valore almeno pari a quello "convenzionale" della concessione **moltiplicato per tre**.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

- a) aver svolto nell'ultimo triennio (*indicare gli anni*) servizi di [...] (*conformi con la tipologia di servizi oggetto della concessione*) per un importo complessivo non inferiore a euro [...] (*indicare un valore proporzionato rispetto ai servizi oggetto della concessione*);
- b) indicazione del numero medio dei dipendenti e dei dirigenti impiegati nel triennio;
- c) indicazione dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire le prestazioni;
- d) certificazione di qualità¹⁰.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da a) a d) devono essere rese dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Nel caso di RTI, ovvero di costituendo consorzio ordinario, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, e la/e relativa/e dichiarazione deve essere resa dall'impresa o dalle imprese in possesso del requisito. Nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere resa dall'impresa o dalle imprese in possesso del requisito. Nel caso di RTI ovvero di costituendo consorzio ordinario le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere rese da tutte le imprese raggruppate, e nel caso di consorzi, da tutte le imprese partecipanti consorziate e dal consorzio medesimo.

11) Procedura

Procedura aperta

12) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati

Offerta tecnica: max 70 punti

Offerta economica: max 30 punti

I criteri sopra indicati sono meglio precisati e dettagliati nel Disciplinare di gara.

13) Informazioni di carattere amministrativo

13.1. Condizioni per ottenere la documentazione complementare

Il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e la documentazione correlata (*ove esistente*) potranno essere richieste entro il termine di [...] (*almeno 10 giorni prima dal termine di cui al successivo punto 13.2*), ed entro le ore [...].

13.2 Termine per il ricevimento delle offerte

¹⁰ In ordine alla certificazione di qualità si rammenta che essa può essere richiesta con riferimento ai singoli servizi oggetto della procedura di gara. Qualora sia richiesta per uno solo dei servizi (e non per tutti) è possibile che la certificazione di qualità, conforme alle norme ISO, si riferisca anche solo all'operatore economico che dichiarerà, in caso di RTI, di eseguire il servizio di cui trattasi.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Indicare data e ora (ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 163/2006 il termine non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione dell'avviso alla GUUE)

13.2 Lingue utilizzabili

Italiano

13.3 Periodo minimo di vincolatività dell'offerta:

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

13.4 Modalità di apertura delle offerte

Indicare data e ora (termine congruo rispetto a quello di ricevimento delle offerte), luogo, persone ammesse a presenziare (legali rappresentanti ovvero persone munite di procura)

14) Altre informazioni

1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente bando, è il seguente: [...].

2. La documentazione di gara è disponibile in versione elettronica formato PDF/Excel/Word non firmata digitalmente, sui siti Internet [...]. In caso di discordanza tra la versione elettronica e quella cartacea prevale la seconda.

3. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di cui all'art. 2359 cod. civ. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.

5. Non è ammessa la subconcessione

6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

7. (eventuale) E' prevista la possibilità per il concessionario di presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione.

8. Le offerte sospette di anomalia saranno individuate e valutate dall'Amministrazione secondo le regole contenute nel Disciplinare di gara. Le offerte devono essere corredate da apposito piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito con riferimento a ciascuna componente dei servizi offerti.

9. L'Amministrazione si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

10. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della d.lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.

12. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo [...] al numero/indirizzo di cui [...], entro e non oltre il termine delle ore [...] del [...].



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

13. I chiarimenti sugli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo, e pubblicati, nel rispetto dell'anonimato, in formato elettronico sui siti [...].

14. È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, il [...].

15) Procedure di ricorso

Organismo responsabile T.A.R. [...], entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Per informazioni sulla presentazione dei ricorsi contattare [...].

16) Data spedizione avviso

(indicare la data di spedizione dell'avviso alla GUUE).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

B) Contenuti del disciplinare di gara.

1. Norme regolatrici della procedura

- 1.1. La presente procedura di gara è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, all'art.14 del d.l. 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e del d.m. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 29 gennaio 2008 in base ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dalle disposizioni del bando di gara, del presente disciplinare, del Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché dalle norme e disposizioni di volta in volta ivi espressamente richiamate, nei limiti e con le modalità definite dal richiamo medesimo.
- 1.2. Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 1.3. Responsabile del procedimento è il [...].

2. Procedura informativa

- 2.1. Saranno ammessi a presentare offerta soltanto i soggetti che avranno effettuato la visita dei luoghi presso i quali è previsto lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione.
- 2.2. Ogni concorrente è invitato ad effettuare la visita dei luoghi nei giorni di seguito indicati, comunicando preventivamente al responsabile del procedimento il numero dei soggetti che vi prenderanno parte (max 2 per ogni partecipante).
- 2.3. *(Indicare i giorni e gli orari in cui è consentita la visita)*

3. Modalità di presentazione dell'offerta

- 3.1. L'offerta dovrà pervenire a [...], entro e non oltre le ore [...] del giorno [...] per posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per mezzo di agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano. La data e l'ora di arrivo dell'offerta saranno comprovate dal timbro apposto dall'Amministrazione.
- 3.2. Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le offerte che perverranno oltre il predetto termine perentorio, anche se aggiuntive o sostitutive di offerte ricevute tempestivamente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori nel recapito del plico.
- 3.3. Il plico contenente l'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura. Su tale plico - che indicherà all'esterno anche l'esatta intestazione, l'indirizzo, nonché i numeri di telefono e di fax del Concorrente (e, in caso, di RTI o di consorzio costituendo, i dati completi dei singoli membri della medesima) - dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: *"Offerta per l'affidamento della concessione integrata per....."*.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- 3.4. Il predetto plico dovrà, a pena di esclusione, contenere n. 3 buste chiuse, firmate e sigillate su tutti i lembi di chiusura, contenenti quanto previsto nei successivi paragrafi 4, 5 e 6 ciascuna recante all'esterno, oltre alla denominazione del Concorrente (in caso di RTI di tutti i membri della medesima) le seguenti diciture:
- **Per la busta n.1 – “Documentazione amministrativa”**
 - **Per la busta n.2 – “Offerta tecnica”**
 - **Per la busta n.3 – “Offerta economica”**
- 3.5. L'offerta è impegnativa per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del termine ultimo per la sua presentazione di cui al precedente punto 3.1
- 3.6. A pena di esclusione l'offerta, nonché i relativi allegati dovrà essere redatta in lingua italiana.
- 3.7. Saranno escluse le offerte incomplete o parziali, nonché le offerte sottoposte a condizione ovvero a termine. Saranno altresì escluse le offerte che contengano eventuali modificazioni e/o integrazioni dello schema di convenzione di concessione.

4. Documentazione amministrativa (Busta n.1)

- 4.1. La **Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”** dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, che indichi:

- i) di essere iscritto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ii) che l'Amministrazione è affidata a (*indicare l'amministratore unico, ovvero i membri del consiglio di amministrazione*)
- iii) che nel libro soci della medesima società figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
- iv) che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della l. n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d) che nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) non è stata pronunciata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

e) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

f) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;

g) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione concedente o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

h) che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che l'impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara - non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;

l) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

m) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;

n) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

o) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, anche solo a mezzo fax, l'impresa elegge domicilio in _____ Via _____, tel. _____, fax _____;

v) che non sussistono situazioni di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 cod.civ. con altri partecipanti alla procedura di gara

vi) che ha preso piena conoscenza e accetta quanto espresso nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, accettando le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di esecuzione della relativa Convenzione, nonché di obbligarli, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

vii) che ha preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;

viii) che ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della concessione, ed in particolare di aver effettuato la visita dei luoghi secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione della Convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;

ix) che ha tenuto conto nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi;

x) che accetta, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni, dovute ad esigenze organizzative o all'attuazione di disposizioni normative, della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione interessati dai servizi da svolgere;

xi) che è informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;

- xii) che è a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- xiii) che è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate nella presente procedura di gara, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Nel caso di consorzi stabili ovvero di consorzi ex art. 34 lett. b) del d.lgs. 163/2006 deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da i) ad xiii) devono essere rese dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo le dichiarazioni di cui a precedenti punti da i) ad xiii) devono essere rese da ciascuna impresa/ditta raggruppata o consorziata: nel caso di consorzi stabili ovvero consorzi di cui all'art. 34 lett. b) del d.lgs. 163/06 le dichiarazioni di cui a precedenti punti da i) a xiii) devono essere rese dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio partecipi: nel caso di consorzi ordinari costituiti le dichiarazioni di cui a precedenti punti da i) a xiii) devono essere rese dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata.

Nel caso di R.T.I. o costituendo consorzio ordinario deve essere altresì allegato e debitamente sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o consorziate l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria ovvero al consorzio la quale/il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

- B)** Almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993. Nel caso di R.T.I. o di costituendo consorzio ordinario di concorrenti le dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna impresa/ditta raggruppata o consorziata. Nel caso di consorzi stabili ovvero di consorzi di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

cui all'art.34 lett. b) del d.lgs. 163/06, ovvero di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti le dichiarazioni devono essere presentate dal Consorzio.

- C) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, che indichi:
- i) aver realizzato, cumulativamente nel triennio precedente (*indicare gli anni*) un fatturato globale non inferiore a Euro IVA esclusa;
 - ii) aver realizzato cumulativamente nel triennio precedente (*indicare gli anni*) un fatturato specifico per la prestazione (anche di uno solo dei) di servizi oggetto della procedura di gara, non inferiore a Euro..... IVA esclusa.

Nel caso di R.T.I. o di costituendo consorzio ordinario di concorrenti le dichiarazioni di cui a precedenti punti i) e ii) devono essere rese da ciascuna impresa/ditta raggruppata o consorziata; la mandataria deve possedere almeno il.... % del requisito di cui al punto b), fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del R.T.I./consorzio; la mandataria deve possedere almeno il.... % del requisito di cui al punto c), fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del RTI/consorzio.

Nel caso di consorzi stabili ovvero di consorzi di cui all'art.34 lett.b) del d.lgs. 163/06, ovvero di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti le dichiarazioni di cui ai precedenti punti i) e ii) devono essere presentate dal Consorzio, ed i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal consorzio.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.

- D) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei relativi poteri di sottoscrizione degli atti di gara, ovvero dall'imprenditore nel caso di ditta individuale, che indichi:

- i) di aver svolto nell'ultimo triennio (*indicare gli anni*) servizi di..... (*conformi con la tipologia di servizi oggetto della concessione*) per un importo complessivo non inferiore a Euro..... (*indicare un valore proporzionato rispetto ai servizi oggetto della concessione*);
- ii) il numero medio dei dipendenti e dei dirigenti impiegati nel triennio;
- iii) l'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire le prestazioni;
- iv) certificazione di qualità.

Nel caso di R.T.I. ovvero di costituendo consorzio ordinario il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, e la/e relativa/e dichiarazione deve essere resa dall'impresa o dalle imprese in possesso del requisito. Nel caso di consorzi la dichiarazione deve essere resa dall'impresa o dalle imprese in possesso del requisito. Nel caso di R.T.I. ovvero di costituendo consorzio ordinario le dichiarazioni di cui alle lettere ii) e iii) devono essere rese da tutte le imprese raggruppate, e nel caso di consorzi da tutte le imprese partecipanti consorziate e dal consorzio medesimo.

- E) Ai sensi del punto.... del bando di gara una cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del d. lgs. n. 163/2006 di importo pari ad Euro con validità fino al



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione potrà essere:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n.

La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A pena d'esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa:

- dovrà presentare la sottoscrizione autenticata da notaio
- dovrà prevedere:

- i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione di cui al paragrafo... del presente Disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1. del Bando di gara dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara e nel caso di dichiarazioni mendaci nonché nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi compresa l'ipotesi di mancata produzione della copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del predetto contributo, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara di cui al punto del Bando di gara.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione della convenzione. L'Amministrazione, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

non aggiudicarsi, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.

- F) Originale o copia autentica conforme all'originale della procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale;
- G) in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia della delibera dell'organo deliberativo;
- H) copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara, di cui al punto del Bando di gara.

5. Offerta tecnica (Busta n.2)

- 5.1. La **"Busta n. 2 – Offerta tecnica"** dovrà contenere a pena di esclusione un programma complessivo di realizzazione del progetto nel suo complesso, secondo le modalità del Capitolato tecnico, privo di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal capitolato di gara.
- 5.2. L'Offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A")
- 5.3. In caso di R.T.I./Consorzi l'Offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara, ovvero dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.
- 5.4. In Caso di RTI/Consorzi l'Offerta tecnica deve indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata/consorziata, **nonché la quota percentuale detenuta da ciascuna impresa nell'ambito del RTI/Consorzio**
- 5.5. All'offerta tecnica potrà essere allegata documentazione esplicativa anche in lingua inglese.

6. Offerta economica (Busta n.3)¹¹

¹¹ La concessione di servizi si fonda, come detto (e come peraltro lo stesso codice dei contratti pubblici riconosce per la fattispecie della concessione di lavori, art. 143), su assunzioni formulate dal concessionario in ordine alla remuneratività dei propri investimenti: a tale scopo il piano economico-finanziario deve essere elaborato dal ogni concorrente sulla scorta di presupposti e condizioni di base che sono fornite direttamente dall'amministrazione procedente (ad esempio statistiche sui flussi dei visitatori, prezzo dei biglietti,...). Di regola, salvi gli adattamenti e le semplificazioni necessarie o opportune alla luce dalle caratteristiche dei servizi oggetto della concessione, dovrebbe contenere

- l'indicazione analitica di tutte le voci di ricavo e di costo
- il conto economico e lo stato patrimoniale
- il piano degli investimenti
- il prospetto dei flussi di cassa



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- 6.1. La "**Busta n.3 – Offerta economica**" dovrà contenere a pena di esclusione l'indicazione dei valori relativi ai seguenti parametri:
- a) canone annuo a carico del concessionario: Euro.....
 - b) quota percentuale sul fatturato annuo, al netto di IVA, conseguito nella gestione dei servizi:%
 - c) quota, su base annua, dei proventi dei servizi di biglietteria da versare allo Stato, diminuita dell'aggio trattenuto dal concessionario :%
 - d) (eventuale) corrispettivo annuo per la prestazione dei servizi strumentali: Euro.....
- 6.2. L'offerta economica, per ciascuno dei punti indicati, dovrà essere redatta in cifre ed in lettere: in caso di discordanza preverrà l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.
- 6.3. Per i punti a) e b) non saranno ammesse, e saranno pertanto escluse, offerte in diminuzione rispetto alla base d'asta. Per il punto c) non saranno ammesse, e saranno pertanto escluse, offerte che superino il limite del 30% a favore del concessionario ai sensi dell'art.2 del d.m. 507/1997. Per il punto d) non saranno ammesse, e saranno pertanto escluse, offerte in aumento rispetto alla base d'asta.
- 6.4. L'Offerta economica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A").
- 6.5. In caso di R.T.I./Consorzi l'Offerta economica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara, ovvero dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.
- 6.6. All'offerta economica deve essere allegato a pena di esclusione un Piano economico-finanziario redatto secondo le modalità di cui al paragrafo del capitolato tecnico.

-
- le modalità di copertura finanziaria
 - i principali indici economici, reddituali, patrimoniali e di copertura del debito.

Il Piano dovrà essere proiettato per un arco temporale coincidente con la durata della Concessione.

Il Piano dovrà essere elaborato a valori nominali utilizzando un tasso d'inflazione annuo costante per tutta la durata del Piano medesimo e pari a quello previsto al momento di indizione della procedura di gara.

Nella successiva verifica di sostenibilità, la Commissione di gara verificherà l'equilibrio economico-finanziario del progetto al variare dei principali fattori di rischio dell'iniziativa di cui viene fornito un elenco:

- a) capitale investito
- b) tempistica
- c) variazioni del numero delle mostre previste nel corso della Concessione
- d) ricavi
- e) costi (fra cui O&M; gestione; lavoro; etc)

Si raccomanda a tale scopo di richiedere la predisposizione del piano su appositi strumenti informatici che contengano le formule di calcolo, nonché in formato cartaceo contenente la descrizione dettagliata di tutte le assunzioni del modello.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- 6.7. Il Piano economico-finanziario dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente..... In caso di R.T.I./ConSORZI il Piano economico- finanziario dovrà essere firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara, ovvero dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e ConsORZI non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.
- 6.8. Al Piano economico-finanziario dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una asseverazione rilasciata da un istituto di credito o da società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs n. 385 del 1 settembre 1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966 che attesti la correttezza del Piano stesso e la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati al rimborso del debito e alla remunerazione del capitale. Detta asseverazione, rilasciata in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'istituto o della società munito di appositi poteri e con firma autenticata nei modi di legge.
- 6.9. Il Piano economico-finanziario sarà comunque oggetto di analisi di sostenibilità ai sensi di quanto previsto dal successivo punto 7.9 del presente Disciplinare.

7. Modalità di espletamento della procedura

- 7.1. La selezione dell'aggiudicatario sarà effettuata da una Commissione di gara composta da 3 membri, nominati dall'Amministrazione ai sensi dell'art.84 del d.lgs. 163/2006.
- 7.2. La Commissione, in apposita seduta pubblica, esaminerà i plichi contenenti l'offerta previo accertamento della data e dell'ora del loro arrivo, nonché dell'osservanza delle modalità di presentazione dei medesimi. La Commissione procederà, poi, all'apertura della Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, accertando la completezza formale della documentazione ivi contenuta. Nella medesima seduta, si procederà all'apertura della busta n.2, contenente l'offerta tecnica, al fine di accertare la completezza formale del suo contenuto.
- 7.3. La Busta n.3, contenente l'offerta economica, sarà contrassegnata dal Presidente della Commissione sui lembi di chiusura ed affidata alla custodia del segretario della Commissione che provvederà a conservarla nella cassaforte o comunque in un luogo idoneo ad assicurare la segretezza e l'integrità delle stessa.
- 7.4. Ultimata la seduta pubblica e nei giorni seguenti, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all'esame della documentazione amministrativa di cui alla Busta n.1 e procederà poi a elaborare l'elenco dei soggetti in regola con la documentazione, avendo cura di specificare adeguatamente le motivazioni delle eventuali esclusioni. L'eventuale esclusione dalla gara dei Concorrenti non in regola con la documentazione sarà disposta con determinazione da parte del responsabile del procedimento.
- 7.5. La Commissione procederà poi, in una o più sedute riservate, all'esame dell'offerta tecnica, e alla conseguente assegnazione dei punteggi secondo i criteri ed entro i limiti massimi indicati nel successivo paragrafo ..



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- 7.6. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento, o di persona da lui incaricata, eventuali chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto delle buste n.1 e 2, anche ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 163/06 . Detti chiarimenti dovranno pervenire entro i termini e con le modalità individuate nella relativa richiesta.
- 7.7. Terminata la valutazione dell'offerta, il responsabile del procedimento comunicherà – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax – la data di convocazione della successiva seduta pubblica per l'apertura delle Buste n.3. Si procederà quindi, previa lettura dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente, all'apertura della Busta n.3 al fine di verificare la completezza formale del suo contenuto. Verrà data lettura del contenuto delle singole offerte contenute nella busta n.3, e la Commissione procederà all'applicazione delle formule, per ciascuna delle offerte regolarmente pervenute, di cui al successivo paragrafo del presente Disciplinare .
- 7.8. Successivamente la Commissione procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà stilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun Concorrente, scaturente dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascuna componente dell'offerta.
- 7.9. In una o più sedute riservate la Commissione di gara procederà alla verifica di sostenibilità, per tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, della struttura economico-finanziaria del progetto. In detta fase la Commissione potrà richiedere chiarimenti al Concorrente in ordine al funzionamento del modello di struttura economico finanziaria da questi predisposto.
- 7.10. Qualora, a seguito della verifica di sostenibilità, l'offerta collocata prima in graduatoria presenti caratteri di anomalia tali da impedire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto nel suo complesso, ovvero nei casi in cui la Commissione ritenga, in base ad elementi specifici, che essa possa risultare non congrua, il Concorrente sarà invitato per iscritto, con indicazione di un termine perentorio ed a pena di esclusione, non inferiore a 10 giorni lavorativi, a produrre chiarimenti e giustificazioni, eventualmente necessari in aggiunta a quelli già presentati a corredo dell'offerta, ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'Amministrazione potrà richiedere all'offerente, per iscritto, con indicazione di un termine perentorio ed a pena di esclusione non inferiore a 5 giorni lavorativi, di integrare i documenti giustificativi, specificando quali componenti dell'offerta eventualmente debbano essere chiariti e/o giustificati, indicando, se del caso, una data per l'audizione del Concorrente. E' facoltà del Concorrente produrre ogni documento ritenuto utile ai fini di cui sopra. Qualora il Concorrente non si presenti all'audizione appositamente convocata dall'Amministrazione, la relativa offerta verrà esclusa dalla procedura di gara.
- 7.11. Qualora a seguito della valutazione delle giustificazioni richieste la Commissione ritenga che l'offerta non sia, nel suo complesso, affidabile, provvede alla sua esclusione, debitamente motivando. In ogni caso non potranno essere presi in considerazione giustificazioni e/o chiarimenti in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L'esclusione sarà comunicata tempestivamente al Concorrente mediante apposita determinazione del responsabile del procedimento.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- 7.12. Nel caso di esclusione dell'offerta collocata prima in graduatoria, la Commissione procederà, con le medesime modalità di cui ai precedenti punti, alla eventuale verifica delle successive offerte in ordine progressivo, fino all'individuazione della migliore offerta congrua.
- 7.13. Successivamente alla verifica di sostenibilità ed all'eventuale verifica delle offerte anomale, la Commissione procederà alla redazione della graduatoria definitiva.
- 7.14. Con determinazione del responsabile del procedimento, in conformità alla decisione della Commissione, sarà disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara che sarà comunicata al soggetto risultato primo graduato, e a tutti gli altri Concorrenti rimasti in gara.
- 7.15. Si potrà dare luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di soprassedere in qualsiasi momento dalla procedura e dall'aggiudicazione della gara anche per effetto di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o a seguito di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento, senza che i Concorrenti o l'Aggiudicatario possano vantare, al riguardo, alcuna pretesa.

8. Criteri di valutazione¹²

L'assegnazione del punteggio relativo alle singole offerte avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione, nei limiti massimi di seguito riportati.

8.1 Offerta tecnica

	Elementi di valutazione	Punti	Sub-elementi/criteri	Punti ¹³
1	Caratteristiche del progetto di gestione dei servizi integrati, ad esclusione delle attività di organizzazione di mostre, eventi culturali ed attività promozionali, con riguardo al modello organizzativo, numero di addetti e rispettive qualifiche professionali	35	- Qualità del servizio editoriale (offerta editoriale illustrativa per la visita: guide brevi, anche in lingua straniera, guide tematiche, editoria didattica....)	5
			- Qualità del servizio di oggettistica, con particolare riferimento alla tipologia ed al design, alla quantità degli oggetti e delle linee di cui viene proposta la realizzazione	5

¹² Si rammenta che tutti gli elementi di valutazione, nonché i sub-elementi/criteri ed i relativi punteggi devono essere dettagliatamente illustrati ed indicati nella documentazione di gara, e non possono essere oggetto di ulteriore scomposizione e definizione da parte della Commissione di gara.

¹³ La definizione dei sub-elementi/criteri e la distribuzione dei relativi punteggi potranno essere motivatamente integrate e modificate dalle Amministrazioni tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei servizi da affidare.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

			- Qualità del servizio di vendita, con riferimento alla qualificazione degli addetti ed alla varietà e ricchezza dell'offerta al pubblico	5
			- Qualità del servizio di accoglienza, con particolare riferimento alle proposte progettuali per i servizi didattici, attuazione di percorsi e laboratori, qualificazione degli addetti	5
			- Qualità del servizio di caffetteria e ristorazione, con riferimento alle caratteristiche qualitative ed assortimento delle somministrazioni, apparecchiature e personale	5
			- Qualità ed efficienza del servizio di biglietteria di prenotazione e di prevendita, di comunicazione al pubblico, utilizzazione degli strumenti informatici e telematici	5
			- Qualità ed organizzazione del servizio di pulizia, con riferimento alle attrezzature, alla logistica, al numero degli addetti	5
2	Caratteristiche del progetto di organizzazione di mostre, eventi culturali ed attività promozionali	20	- per le attività di valorizzazione qualità delle proposte ed entità delle risorse di personale allocate, coinvolgimento di qualificate istituzioni museali e/o culturali, qualità dei responsabili scientifici-culturali	10
			- per le attività promozionali qualità delle iniziative e dei progetti di sviluppo, entità delle risorse di personale allocate, individuazione degli itinerari culturali-turistici, collegamento con operatori turistici e culturali	10
3	Caratteristiche estetiche e funzionali degli allestimenti, delle strutture	10	- qualità del progetto architettonico di allestimento degli spazi	4
			- qualità della grafica di presentazione e segnalazione	3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

	e delle apparecchiature tecnologiche di vendita, di somministrazione e di servizio		- efficienza e razionalità delle attrezzature e tecnologie	3
4	Eventuali forme di miglioramento del progetto e proposizione ed attuazione di nuovi servizi ¹⁴	5	- arricchimento dell'offerta con ulteriori iniziative	5

8.2 Offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito in base ai seguenti parametri:

- i) canone annuo a carico del concessionario: punteggio massimo **10**
- ii) quota percentuale sul fatturato annuo, al netto di IVA, conseguito nella gestione dei servizi: punteggio massimo **10**
- iii) quota, su base annua, dei proventi dei servizi di biglietteria da versare allo Stato, diminuita dell'aggio trattenuto dal concessionario: punteggio massimo **5** (oppure **10**, qualora non venga previsto il parametro iv)
- iv) corrispettivo annuo per la prestazione dei servizi strumentali: punteggio massimo **5** (vedi iv).

Per ciascuno dei parametri sopra riportati ai fini della determinazione del punteggio saranno applicate le seguenti regole:

- alla migliore offerta per singolo parametro verrà attribuito il punteggio massimo;
- alle altre offerte, per ogni singolo parametro, sarà attribuito il punteggio derivante dalla seguente proporzione

$$B:X = A:Y$$

Dove

A = migliore offerta

B = altra offerta

Y = punteggio massimo

X = punteggio altra offerta

¹⁴ Si tratta di possibili aggiunte al progetto posto dall'Amministrazione a base della gara, fermi restando, dunque, i limiti alle varianti indicati nel paragrafo 5. Occorre precisare che cosa diversa (sia dalle varianti, sia dalle eventuali forme di miglioramento, di cui al punto 4) è l'eventualità, prevista dall'art. 5, comma 3 del d.m. che il bando preveda la possibilità per il concessionario di presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi svolti (purché sia istituita l'apposita commissione prevista dall'art. 7 del d.m.). Tale previsione attiene alla fase di esecuzione del rapporto concessorio, successiva alla conclusione della gara e alla scelta del concessionario.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

9. Adempimenti preliminari alla stipulazione della convenzione di concessione

- 9.1 Nella comunicazione di cui al precedente punto 7.14, trasmessa a mezzo raccomandata AR e anticipata via fax – l'Amministrazione preciserà la documentazione che dovrà essere consegnata ai fini della stipulazione della convenzione.
- 9.2 La consegna della documentazione dovrà aver luogo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta (salvo eventuali proroghe per ritardi non imputabili all'aggiudicatario provvisorio), pena la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva ogni azione per i danni provocati all'Amministrazione.
- 9.3 Fatta salva ogni ulteriore richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario è comunque tenuto a produrre idonea documentazione relativa a:
- a) Certificato della Camera di Commercio attestante la vigenza della società e recante dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - b) Certificato del Casellario Giudiziale per il legale rappresentante e per ciascun componente del Consiglio di amministrazione;
 - c) Certificato di regolarizzazione contributiva rilasciato dall'INPS attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - d) Documentazione relativa all'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara.
- 9.4 Qualora, a seguito di accertamenti, si riscontrasse il mancato possesso dei requisiti indicati dal soggetto in sede di gara, il medesimo verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e l'Amministrazione incamererà integralmente la cauzione provvisoria a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dalla medesima.
- 9.5 Il responsabile del procedimento provvederà quindi - accertati il possesso dei requisiti - ad aggiudicare definitivamente la gara con propria determinazione. Il responsabile del procedimento trasmetterà - a mezzo raccomandata AR anticipata via fax - copia della determinazione all'aggiudicatario e convocherà il legale rappresentante dello stesso presso la sede dell'Amministrazione per il rilascio della concessione e la stipula della relativa convenzione, comunque non oltre 20 giorni dalla data di spedizione della determinazione di aggiudicazione.
- 9.6 Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà provvedere, prima della stipula della convenzione - a pena di decadenza dall'aggiudicazione e dell'incameramento della cauzione provvisoria - alla costituzione della cauzione definitiva, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione, pari al 10% del valore convenzionale della Concessione rideterminato in base all'offerta aggiudicataria, in favore dell'Amministrazione, autenticata da notaio.
- 9.7 La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze: la garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

- 9.8 A decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione, il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso, quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni di servizi ad esso riferibili. A tal fine, esso si obbliga a stipulare e a mantenere operante per tutta la durata della concessione, a proprie spese, una specifica polizza assicurativa "All risks", per la parte afferente la copertura contro la responsabilità civile per tutti i rischi connessi con l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto della concessione, e per i sinistri e danni in genere a persone e/o cose, a copertura anche della responsabilità civile del Concedente, dei suoi ausiliari, della Concessionaria, delle eventuali Imprese appaltatrici di quest'ultima, degli eventuali ausiliari, fornitori e chiunque abbia a che fare con le attività che dovranno svolgersi nell'ambito della concessione.
- 9.9 La polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato, e di colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. I relativi massimali da assicurare, per sinistro e per anno assicurato, sono pari a
- 9.10 Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle predette condizioni o non intervenga alla firma della convenzione di concessione e degli eventuali atti connessi nei termini fissati dall'Amministrazione, quest'ultima avrà facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione e di disporre l'incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva ogni azione per i danni cagionati all'Amministrazione medesima. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la concessione al soggetto secondo graduato.
- 9.11 Le spese di bollo e di registrazione della concessione, nonché di qualsiasi ulteriore atto connesso alla stipulazione della convenzione di concessione stessa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

10. Altre informazioni relative alla procedura

- 10.1. I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, anche via telefax, al responsabile del procedimento; tali richieste dovranno altresì essere inviate via posta elettronica all'indirizzo [...]. Non verranno esaminate le richieste di chiarimenti e i quesiti pervenuti oltre le ore [...] del [...]. Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax, almeno 15 giorni prima del termine di cui al punto [...] e saranno rese disponibili, garantendo l'anonimato del richiedente, sul sito Internet dell'Amministrazione. Le risposte riguarderanno esclusivamente chiarimenti e notizie sulla documentazione di gara.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

C) Contenuti del capitolato tecnico.

È evidente che detti contenuti discendono dalle caratteristiche degli ambiti di valorizzazione e dei servizi da affidare. Se ne fa qui menzione soltanto per sottolineare la necessità di una individuazione il più possibile univoca e puntuale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'inserimento degli impegni da parte del concessionario idonei a dare concretezza ai contenuti dell'offerta; ciò, soprattutto in riferimento agli aspetti qualitativi e dimensionali delle mostre ed ai nuovi servizi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.m. del febbraio 2008, può essere prevista la possibilità che il concessionario presenti annualmente programmi migliorativi dei servizi previsti nella concessione, che dovranno essere approvati dall'Amministrazione sentita la commissione di cui all'art. 7 dello stesso decreto, se costituita.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

D) Schema di concessione.

Ai sensi dell'art.6 del d.m. 29 gennaio 2008 la convenzione di concessione deve contenere

- a) la puntuale individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;
- b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;
- c) il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;
- d) la decorrenza ed il termine di scadenza;
- e) le cause di decadenza.

È evidente che gli oneri e le modalità di prestazione dei servizi devono essere fissati in base ai parametri definiti nel capitolato tecnico ed in forza dell'offerta risultata aggiudicataria.

Con detta precisazione, a mero titolo orientativo, può in larga parte farsi riferimento allo schema di concessione, di seguito riportato, al quale dovranno comunque essere apportate correzioni e/o integrazioni, secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico.

Art.1

Sedi dei servizi

1) Museo.....

Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario i seguenti spazi:

- a) i locali di accoglienza e vendita sono posti al piano ed hanno una estensione di mq.

cfr. planimetria (All.....);

- b) i locali per la biglietteria sono posti al piano ed hanno una estensione di mq., cfr.

planimetria (All.....);

- c) i locali di deposito sono posti al piano ed hanno una estensione di mq., cfr. planimetria (All.....).

2) Museo.....

L'Amministrazione, per motivate esigenze connesse al miglioramento del servizio e previo accordo con il concessionario, si riserva la facoltà, durante la vigenza del contratto, di modificare l'ubicazione o di aumentare la dimensione degli spazi assegnati, senza aggiornamento di canone. Il concessionario s'impegna nel caso a provvedere ai relativi allestimenti.

Art. 2



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Orari di esercizio

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere garantiti nei giorni e con l'orario di apertura delle strutture museali.

Tale orario di apertura, salvo modifiche che saranno tempestivamente comunicate, è il seguente:

- da lunedì a sabato:
- domenica e festivi:
- Giorni di chiusura totale:

Eventuali richieste di variazioni di tale orario dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra la Soprintendenza competente ed il concessionario. Il concessionario può, previo accordo con la Soprintendenza, effettuare i servizi anche oltre l'orario di apertura delle strutture museali o, in altre sedi, con apertura a carattere temporaneo.

Art. 3

Marchi

Al concessionario è consentito, per tutta la durata della concessione e per l'erogazione dei servizi oggetto della presente concessione, l'uso del logo ufficiale, per fini commerciali, fornito dalla Soprintendenza, caratterizzante la struttura espositiva sede dei servizi. Ove non sia ancora realizzato un apposito logo, il concessionario si impegna a predisporre un adeguato contrassegno per il singolo Istituto ovvero per più strutture riunite ed a sottoporlo all'autorizzazione della Soprintendenza. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare il logo o contrassegno per i propri fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso ad altri soggetti all'uopo autorizzati.

L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere autorizzato dalla Soprintendenza.

Art. 4

Caratteristiche dei servizi

1 – SERVIZIO EDITORIALE E DI VENDITA

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario i beni in consegna o le loro immagini, senza gli oneri di cui all'art. 108 del d.lgs.42/2004, ai fini della produzione editoriale e cartolibraria.

L'Amministrazione mantiene il diritto d'autore e la linea editoriale per tutte le pubblicazioni edite che dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- © Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza.....
- Una realizzazione editoriale di.....
- Sul frontespizio di ogni pubblicazione dovrà comparire la dizione "Soprintendenza....." con in basso il nome e il logo dell'editore.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ove reso possibile dalle dimensioni della pubblicazione, sulla costola dovrà comparire in alto il logo dell'Istituto, già esistente o proposto dal concessionario, in basso il logo dell'editore.

La Soprintendenza mette a disposizione del concessionario i testi delle opere richieste finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Il concessionario si impegna a pubblicare i prodotti editoriali nelle scadenze indicate nel piano editoriale, provvedendo alle spese di traduzione per le opere da realizzare in lingua diversa dall'italiano.

Le pubblicazioni sono realizzate, oltre che in italiano e in inglese, anche nelle altre lingue maggiormente diffuse nell'ambito dei flussi turistici abitualmente presenti nel sito.

Il piano editoriale, da presentare annualmente per l'attuazione, ai sensi del successivo art. 13, e da redigere in conformità a quanto rappresentato nell'offerta di gara, deve garantire un'adeguata offerta al pubblico per la migliore conoscenza e fruizione del patrimonio culturale e contiene obbligatoriamente le seguenti linee editoriali:

I – Illustrativa: realizzazione di guide anche tematiche, cataloghi, cartoline, posters, ecc...

II – Didattica: realizzazione di pubblicazioni a fini didattici, destinate ai diversi livelli di formazione scolastica, con particolare riferimento all'infanzia

III – Pubblicazioni multimediali

Al concessionario sarà proposta l'edizione dei cataloghi delle mostre allestite presso i siti in concessione. In caso di motivato rifiuto, l'Amministrazione si rivolgerà al libero mercato per la realizzazione delle edizioni, alle medesime condizioni contrattuali offerte dal concessionario. Rimane l'impegno per il concessionario di inserire il titolo fra quelli posti in vendita nella libreria.

Per tutte le realizzazioni di questo paragrafo, il concessionario dovrà corrispondere i relativi diritti agli autori dei testi ed avrà l'onere di acquisire le immagini (ed i relativi diritti di produzione) dei beni eventualmente non pertinenti all'istituto di riferimento.

Dovranno essere gratuitamente forniti al Museo almeno n°... esemplari di ogni serie di cartoline, diapositive, manifesti, di prodotti di cartoleria e cartotecnica.

Dovranno essere gratuitamente fornite alle strutture interessate n°... copie, per ciascuna tiratura, delle pubblicazioni realizzate.

Potranno essere posti in vendita monografie, collane, guide, cataloghi, repertori, notiziari, periodici e riviste di buono standard editoriale, estesi al panorama internazionale.

A titolo esemplificativo, le pubblicazioni possono riguardare le seguenti materie:

- storia dell'arte, dell'arte decorativa e dell'arte applicata;
- storia dell'architettura;
- storia, geografia e tecnologia antica;
- storia del collezionismo;
- museologia;
- archeologia;
- argomenti di tutela, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali con particolare riferimento alla pubblicistica del Ministero;
- atti di convegni italiani e stranieri, nonché cataloghi di mostre sulle materie sopra dette;
- libri rari e fuori edizione sulle materie sopra dette;
- editoria multimediale (video CD- ROM anche per uso didattico) sulle materie sopra dette;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- libri e materiali sulle materie sopra dette in edizioni straniere.

Il concessionario si impegna comunque ad offrire al pubblico a pagamento, sulla base di specifici accordi assunti di volta in volta, anche materiale appartenente all'Amministrazione o dalla stessa fatto realizzare.

2. PRODUZIONE DI OGGETTISTICA

La Soprintendenza mette a disposizione del concessionario i beni in consegna o i relativi materiali, senza gli oneri di cui all'art. 108 del d.lgs. 204/2004 e nel rispetto delle modalità di cui al d.m. 20 aprile 2005, ai fini della produzione e commercializzazione di una linea di oggetti conformemente all'offerta prodotta in sede di gara.

Gli oggetti prodotti dovranno essere caratterizzati in modo omogeneo e contraddistinti da immagini riconducibili alle opere originali conservate nelle strutture museali.

Ogni esemplare, ove ciò sia reso possibile dalle dimensioni, dovrà essere accompagnato dalle indicazioni delle specifiche dell'opera originale, della sua ubicazione, nonché della tecnica e del materiale usato per la riproduzione, lo stesso dovrà riportare oltre al logo dell'Istituto, la menzione © Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza.....Galleria (Museo)....." nonché l'espressa avvertenza del divieto di duplicazione con qualsiasi mezzo.

E' richiesto che una linea specifica di oggetti, a basso costo, venga indirizzata all'infanzia e all'età scolare, in diretto collegamento con le attività didattiche annualmente promosse.

La realizzazione e commercializzazione dell'oggettistica potrà includere, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie:

- Cartoline, oggetti, posters,
- Cancelleria, cartotecnica con logo del Museo;
- Modellismo su temi vari;
- Complementi di arredo e accessori di abbigliamento (foulards, tazze, portacenere, magliette, ombrelli, ecc...)
- Gioielli;
- Giochi e giocattoli;
- Riproduzioni anche in scala di oggetti tratti dalle collezioni del museo.

La vendita di altri oggetti sarà autorizzata dalla Soprintendenza, al fine di accertarne la conformità, per tipologie, qualità e materiali utilizzati, al decoro dell'Istituto, nonché, qualora si tratti di riproduzioni, al valore culturale delle opere rappresentate.

Dovranno essere gratuitamente forniti al Museo almeno 10 esemplari di ogni serie di cartoline, manifesti, di prodotti di cartoleria e cartotecnica e almeno un esemplare di ciascun oggetto o riproduzione.

E' in ogni caso fatto divieto agli eventuali fornitori del concessionario di commercializzare in proprio, anche parzialmente, i prodotti oggetto del presente articolo.

3- SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, GUIDA E ASSISTENZA DIDATTICA

I servizi di informazione riguardano, in conformità all'offerta presentata in sede di gara:

- Creazione di un centro di orientamento e formazione presso.....per fornire notizie sull'accesso, orari e tariffe dei complessi e servizi attivati;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Attivazione di un sito internet dell'Istituto ove questo non sia già esistente, ovvero inserimento di una o più pagine nel sito dell'Istituto, dedicate ai servizi effettuati dal concessionario ed ai dettagli di fruizione;
- Visite didattiche e percorsi illustrativi per diverse categorie di utenti (scolaresche di diverso ordine grado e/o gruppi di adulti);
- Realizzazione e noleggio di audioguide (almeno in italiano e in inglese)
-

Le attività di informazione, guida e assistenza didattica devono essere svolte da personale in possesso delle qualificazioni professionali indicate dal concessionario nell'offerta di gara, nonché di adeguate e comprovate esperienze professionali.

Per la scuola, su richiesta dell'utente, debbono essere attivati i seguenti servizi:

- a. prenotazione della visita con assistenza didattica e dotazione del materiale editoriale prodotto;
- b. prenotazione della visita con assistenza didattica sugli itinerari formativi programmati nell'anno.

Al fine di regolamentare l'accesso nell'ambito dei contingenti e degli orari stabiliti dalla Soprintendenza, il concessionario si impegna ad istituire un servizio di prenotazione telefonica e on -line che sarà svolta con le stesse modalità previste per la prenotazione dei biglietti.

4.- ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, EVENTI CULTURALI E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Il servizio in esame viene svolto secondo le seguenti modalità di programmazione:

Programmazione di massima (capitolato)

Progettazione annuale: (solo nel caso in cui sia contemplata ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.m. dal bando): in attuazione della progettazione di cui al capitolato tecnico il concessionario predispone, in accordo con la Soprintendenza competente, il piano annuale, corredato di piano economico-finanziario, delle mostre, degli eventi e delle attività promozionali da realizzare. In tale fase il concessionario deve dare dimostrazione degli impegni assunti da eventuali sponsor, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., per la copertura dei costi delle iniziative, ovvero, in caso di mancato reperimento, presso i soggetti privati delle risorse preventivate. Il concessionario si impegna comunque a coprire l'intero costo delle iniziative, salvo diverso eventuale accordo con la Soprintendenza. Nella progettazione annuale è altresì indicato, per ogni singola iniziativa, l'eventuale aumento del costo del biglietto ordinario d'ingresso in concomitanza con l'allestimento delle mostre, ovvero il costo del biglietto specifico per le manifestazioni culturali o le altre iniziative.

Gli eventuali utili – al netto della copertura dei costi sostenuti dal concessionario, come indicati nel piano economico- finanziario annuale – sono ripartiti tra concessionario e Amministrazione secondo la percentuale dell'aggio sui servizi di biglietteria, definita nell'offerta di gara e con le medesime modalità di versamento previste per i biglietti d'ingresso.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il concessionario dovrà redigere un progetto pubblicitario e promozionale destinato alla diffusione regionale e nazionale in conformità a quanto previsto nell'offerta prodotta in sede di gara.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di realizzare, anche al di fuori della progettazione concordata con il concessionario, mostre, manifestazioni culturali, o di espletare attività di valorizzazione dei medesimi siti oggetto della concessione. La realizzazione di tali eventi potrà essere affidata al concessionario, con il quale l'Amministrazione stipulerà appositi accordi relativi alla ripartizione dei costi, alle modalità organizzative ed alla ripartizione degli utili. In caso di mancato accordo fra le parti, l'Amministrazione potrà rivolgersi al libero mercato.

5. SERVIZIO DI CAFFETTERIA GASTRONOMIA RISTORAZIONE

5.1. Caratteristiche del servizio

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie sulla somministrazione al pubblico di alimenti e comprende le seguenti attività:

- a) preparazione, somministrazione e vendita al banco e al tavolo di prodotti alimentari destinati alla caffetteria, ristorazione catering;
- b) igienizzazione e pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
- c)

5.2 Caratteristiche qualitative delle somministrazioni

Premesso che tutta la normativa vigente in materia di alimenti dovrà essere rispettata e che dovranno essere garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'O.M. 26 giugno 1995 e ss.mm.ii., il servizio dovrà essere di livello qualitativo elevato ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) Qualità e pregio delle materie prime e delle lavorazioni

Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle derrate alimentari scegliendo, a sua discrezione i fornitori tra quelli solitamente utilizzati che dovranno essere selezionati e costantemente monitorati in base a rigidi criteri qualitativi. Le derrate utilizzate dovranno essere comunque solo ed esclusivamente di prima qualità.

Il concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.

Dovrà essere indicata la tipologia e la diversificazione dei prodotti alimentari (freschi, refrigerati, surgelati, precotti) nonché il luogo di preparazione e confezionamento in singole porzioni (se sul posto oppure altrove) e la certificazione per l'attuazione del controllo sanitario.

- b) Assortimento

Dovranno essere garantiti l'assortimento e le caratteristiche qualitative indicate nell'offerta, per i seguenti settori:

- Caffetteria
- Pasticceria
- Gastronomia e ristorazione, inclusa la scelta dei vini

A norma di legge, per ogni pietanza dovranno essere indicati gli ingredienti principali utilizzati.

- c) Apparecchiatura



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Per l'apparecchiatura è richiesto:

- per il servizio di ristorazione: (specificare le caratteristiche richieste)
- per il servizio di caffetteria gastronomia: (specificare le caratteristiche richieste)

5.3. Pulizia, sanificazione e disinfestazione

Oltre agli obblighi di cui al punto 7 del presente articolo, il concessionario si obbliga, per i servizi di ristorazione e bar, ai seguenti adempimenti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia:

- Allo scopo di prevenire la presenza di insetti, roditori ed altri animali nocivi, il concessionario effettuerà ogni mese ed ogni volta che si rendesse necessario, un trattamento di disinfestazione.
- Durante i trattamenti, gli alimenti dovranno essere rimossi dai locali dove avverrà il trattamento.
- Nel caso si faccia uso di esche derattizzanti, queste dovranno riportare la registrazione del Ministero della sanità.
- La qualità dei detersivi dovrà essere ai massimi livelli disponibili sul mercato e comunque consentire un accurato rispetto delle norme di igiene e sanificazione delle persone, degli ambienti e delle attrezzature. I prodotti dovranno essere biodegradabili in accordo con le vigenti disposizioni in materia di inquinamento.
- Durante le operazioni di preparazione e distribuzione degli alimenti non potranno essere depositati, nelle zone preposte a dette preparazioni, detersivi di qualsiasi genere e tipo.

6. – SERVIZIO DI BIGLIETTERIA

6.1 Caratteristiche tecniche e modalità del servizio di biglietteria

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 42/2004 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Le modalità di attuazione del servizio dovranno essere rese compatibili, a pena di decadenza dalla concessione, con quelle adottate dall'Amministrazione a livello nazionale ai sensi del d.m. 11 dicembre 1997, n. 507 e successive modificazioni.

La distribuzione e la vendita di tutti i biglietti, a pagamento e gratuiti, attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche, comprende anche la loro emissione, stampa ed annullamento.

I biglietti d'ingresso possono essere unici, cumulativi (per l'ingresso a più strutture della stessa Soprintendenza), integrati, (per l'ingresso a strutture esterne della Soprintendenza o a manifestazioni ed eventi particolari) e potranno anche essere costituiti da carte museo o da altre forme similari.

I biglietti a pagamento possono essere interi o ridotti.

I biglietti dovranno essere emessi tramite un sistema che permetta di stamparli con un numero di serie pur al variare della tipologia/tariffa di volta in volta richiesta dal visitatore, fra quelle previste dall'Amministrazione.

I biglietti devono essere emessi su carta, banda magnetica o smart card secondo i corrispondenti standard ISO.

Sui biglietti dovranno comparire, oltre al logo della Soprintendenza competente, i seguenti elementi: museo, numero progressivo, tipologia, prezzo, data/ora di emissione e, per quelli venduti con prenotazione, data/ora di ingresso.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Sui biglietti dovrà inoltre essere stampato un identificativo numerico a barre o comunque tecnologicamente adeguato, ai fini anticontraffazione e di controllo del sistema, generato con uno specifico programma aggiornabile sotto il controllo della Soprintendenza.

Eventuali anomalie di funzionamento dell'hardware, rilevate e registrate automaticamente, devono attivare immediatamente le previste procedure di ripristino.

6.2 Gestione controllo accessi.

Il concessionario si impegna ad attivare un sistema di controllo degli accessi anche con utilizzazione di strutture di canalizzazione degli stessi.

La localizzazione degli eventuali tornelli dovrà avvenire su indicazione della Soprintendenza e previa analisi dei percorsi ottimali di visita.

I tornelli dovranno essere dotati di un sistema di lettura e di annullamento dei biglietti, anche parziale in caso di biglietti cumulativi o integrati.

I tornelli dovranno inviare i dati relativi agli ingressi (e dove necessario anche alle uscite) al sistema di bigliettazione, al fine di regolamentare l'afflusso del pubblico nel rispetto degli standard di sicurezza e di capienza fissati dalla Soprintendenza competente. Il concessionario sarà responsabile del funzionamento del sistema ed in caso di disfunzioni provvederà comunque ad assicurare il servizio con il suo personale.

6.3 Prenotazione e prevendita dei biglietti.

Con i termini "prenotazione" e "prevendita" si indica qualsiasi transazione effettuata nei punti vendita autorizzati, con esclusione delle vendite dei biglietti effettuate -per il giorno in corso- presso la biglietteria della struttura che il pubblico intende visitare o presso quella ad essa eventualmente collegate e relative ad ingressi non prenotati e non prevenduti.

Deve essere consentito al visitatore -anche in occasione di particolari manifestazioni ed eventi- di prenotare l'ingresso o di acquistare in anticipo il biglietto, anche contestualmente, presso la struttura museale, per telefono e via internet, oltre che tramite reti distributive nazionali ed estere selezionate dal concessionario ed approvate dalla Direzione Generale.

Per quanto riguarda l'espletamento di tali funzioni tramite telefono, il concessionario attiverà un centro servizi telefonico, tramite il quale saranno forniti all'utenza almeno le seguenti informazioni: orari, prezzi, modalità di prenotazione ed acquisto, anche anticipato, dei biglietti, indicazioni per raggiungere il sito con mezzi pubblici. Ad integrazione del centro telefonico, dovranno essere attivati 24 ore su 24 di tutti i giorni, inclusi quelli di chiusura del centro museale, una segreteria telefonica ed un centro di telefax.

Il numero telefonico dedicato alla Soprintendenza dovrà essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso in accordo con la Soprintendenza.

Per l'espletamento delle funzioni tramite internet, le stesse informazioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere presenti nel relativo sito.

Per l'espletamento delle funzioni tramite eventuali altre reti da concordare comunque con la Direzione Generale (biglietterie di altre istituzioni museali o reti distributive specializzate), deve essere realizzata una interfaccia che garantisca le funzioni di richiesta di disponibilità di ingressi, di prenotazione e di prevendita tramite voucher, di contabilizzazione tra concessionario e distributore, di riconoscimento del titolo rilasciato.

Al visitatore che prenota o acquista un biglietto in prevendita può essere rilasciato un titolo provvisorio consistente in un codice identificativo della prenotazione o in un voucher che



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

consentano al sistema di bigliettazione di riconoscere la transazione e di emettere il biglietto compatibile con il sistema di accesso.

La prenotazione e la prevendita dei biglietti, anche in occasione di manifestazioni o altri eventi, non possono essere effettuate per un numero di visitatori superiore a quello ammissibile per ciascuna fascia oraria e non possono comunque superare il contingente dei posti prenotabili o prevendibili stabiliti dalla Soprintendenza anche per categorie di utenti.

6.4 Modalità di controllo dei servizi di biglietteria.

A cura del concessionario dovrà essere predisposto un collegamento telematico tra il sistema di emissione, quello di annullamento dei biglietti di ingresso (a pagamento e non) e il C.E.D. della Soprintendenza, così da consentire il controllo diretto sul numero dei titoli emessi e sulla loro vendita e prevendita.

A fine giornata dovrà essere stampato e inviato telematicamente alla Soprintendenza un tabulato che attesti la quantità e il tipo di emissioni quotidiane.

Le spese di collegamento e delle relative attrezzature sono a carico del concessionario.

6.5 Adempimenti contabili.

Per quanto riguarda la rendicontazione dei proventi del servizio di biglietteria, il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle circolari e negli altri provvedimenti applicativi di questo Ministero.

7. PULIZIA E GUARDAROBA

La gestione del servizio comprende la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi concessi per la gestione dei servizi e delle adiacenze, ivi comprese le zone di carico e scarico, nonché degli spazi aperti al pubblico e dei beni mobili ivi presenti, da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia, al di fuori degli orari di apertura al pubblico. La cadenza del servizio, relativa agli spazi sopra indicati e ai servizi igienici, sarà regolata secondo quanto proposto in offerta. Il servizio comprenderà la dotazione dei materiali di consumo.

Per i siti che comprendono anche aree, il servizio di pulizia può prevedere anche la manutenzione di tali spazi.

Il concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Il concessionario dovrà impegnarsi a programmare le forniture giornaliere con mezzi che potranno accedere esclusivamente dalle ore 7:30 alle ore 8:30 del mattino e comunque compatibilmente con eventuali prescrizioni comunali limitative della circolazione dei veicoli.

Il concessionario si impegna a fornire il servizio di guardaroba, in conformità a quanto dichiarato nell'offerta di gara, utilizzando a tal fine gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, preferibilmente in prossimità degli accessi.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Addetti al servizio

Il concessionario, preventivamente all'attivazione del servizio, dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale un preciso modello organizzativo, conforme all'offerta prodotta in sede di gara, che descriva le risorse impiegate distinte per competenza e qualifiche, per numero, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro.

Il concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro sette giorni dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare intralci e carenze.

Gli addetti al servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio. Per il personale a contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza di almeno una lingua oltre l'italiano, e comunque dovranno essere rappresentate le lingue:

Tutto il personale alle dipendenze del concessionario dovrà essere di gradimento della Soprintendenza che potrà esigere, nell'interesse del servizio e con motivate ragioni scritte, l'allontanamento e la immediata sostituzione delle unità di personale non ritenute adeguate.

Detto personale dovrà essere dotato di divise sulle quali sarà riportato il logo della struttura museale e di apposito cartellino identificativo. Ogni smarrimento di suddetto cartellino dovrà essere immediatamente notificato al Responsabile dei Servizi Aggiuntivi della Soprintendenza.

Il concessionario dovrà indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza.

Il responsabile del concessionario, al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente contratto: dovrà pertanto essere sempre facilmente rintracciabile.

Tutti gli addetti del concessionario hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni e alle norme di sicurezza individuale e all'utilizzo dei mezzi d'opera.

Il concessionario è tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie degli addetti ai servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà curare la buona tenuta ed il costante aggiornamento dei libretti sanitari e dei certificati medici richiesti dalle norme di legge.

Art. 6

Modalità di allestimento

Premesso che i locali saranno consegnati dotati di impiantistica di base e provvisti di finiture architettoniche (intonaco, pavimenti, infissi), la redazione e la realizzazione del progetto di allestimento degli impianti, delle attrezzature e degli arredi da collocare negli spazi disponibili sono integralmente a carico del concessionario, così come le eventuali sostituzioni che nel tempo si rendessero necessarie.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In particolare gli arredi, con possibilità di scelta per la collocazione delle strutture ed i corpi illuminanti, dovranno essere realizzati secondo il progetto e le specifiche tecniche indicati nell'offerta prodotta in sede di gara.

L'insieme degli impianti, attrezzature ed arredi realizzati dal concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione del servizio, di specifico accertamento ed inventariazione a cura del concessionario unitamente a personale della Soprintendenza, che provvederà a darne immediata comunicazione alla Direzione Regionale. Nella stessa occasione il concessionario fornirà copia dei contratti di acquisizione per tutte le forniture di cui al presente articolo e copia di tutte le autorizzazioni specifiche ottenute in base alla vigente normativa.

Ogni eventuale modifica riguardante i precedenti punti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e comunicata alla Direzione Regionale.

Potrà essere oggetto di apposito accordo tra concessionario e la Soprintendenza l'uso temporaneo di ulteriori spazi pertinenti al sito, per manifestazioni culturali ed iniziative promozionali compatibili con il valore culturale del sito medesimo.

Art. 7

Condizioni di vendita

Per la tutela del pubblico interesse il concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile nei locali adibiti al servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni, nonché l'eventuale possibilità di vendita in internet dei medesimi prodotti.

Il concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano effettivamente al servizio reso.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro, che permettano il controllo sistematico delle ricevute.

Il concessionario si impegna a consentire il pagamento – da parte del pubblico - di tutti i servizi della presente concessione, compreso quello di biglietteria, anche attraverso carte di credito, bancomat POS o altri sistemi similari, fatta salva l'ipotesi di mancata copertura dei relativi costi per scarsa affluenza dei visitatori.

Art. 8

Sicurezza



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita alla Soprintendenza in caso di incidenti, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti al personale impiegato dal concessionario o ai clienti del servizio.

Il concessionario si impegna a porre in essere per l'esecuzione della concessione in genere, e dei lavori e servizi oggetto della presente convenzione, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose del concedente, degli utenti o di terzi in genere, con particolare riferimento alle norme di cui al d.lgs. n. 626/94 ed al d.lgs. n. 494/1996, così come modificati dal d.lgs n. 81/2008, nonché eventuali successive disposizioni, modificazioni od integrazioni.

Il concessionario, inoltre, è tenuto a far osservare tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso od eccettuato, per i propri dipendenti, nonché per i dipendenti delle Imprese fornitrici relativi alla tenuta del libretto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, contro gli infortuni sul lavoro e malattie (comprese quelle di carattere professionale) ed a quelle altre assicurazioni speciali imposte dalle eventuali condizioni di pericolosità del lavoro.

Art. 9

Reclami e suggerimenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni dei clienti sulle prestazioni del concessionario.

Il concessionario si obbliga ad informare la Soprintendenza, che ne dà immediata comunicazione alla Direzione Regionale di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai clienti del servizio; il concessionario si obbliga anche a corredare l'informazione alla Soprintendenza con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili.

Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno alla Soprintendenza o alla Direzione Regionale saranno trasmessi al concessionario, che fornirà obbligatoriamente, e per iscritto, le spiegazioni e le giustificazioni del caso.

Art. 10

Canone di concessione (eventuale: e corrispettivi)

Il canone di concessione è così fissato:

- a) canone annuo a carico del concessionario: € ...
- b) quota percentuale sul fatturato annuo, al netto di IVA, conseguito nella gestione dei servizi: ... %.

Il canone sarà versato secondo le seguenti modalità:

- la quota fissa relativa alla componente di canone di cui alla precedente lettera a) sarà distinta in due rati annuali di pari importo, e sarà versato entro ... giorni dalla stipula della concessione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

(prima rata annuale), e, per i semestri seguenti, entro ... giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;

- le quote percentuali relative alla componente di canone di cui alla precedente lettera b), distinte per anno in due rate semestrali, saranno versate entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni altro anno solare previa approvazione dei rendiconti ai sensi del successivo art. 13.

(eventuale) Le quote percentuali relative alla componente di canone di cui alla precedente lett. c) saranno versate secondo le vigenti disposizioni in materia.

(eventuale) Il corrispettivo annuo per la prestazione dei servizi strumentali è fissato in Euro..... comprensivi di ogni onere e spesa. Detto corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione. Il corrispettivo annuo sarà versato in due rate semestrali al Concessionario entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno solare: a seguito dell'approvazione dei rendiconti ai sensi del successivo art.13 si procederà ai relativi conguagli con le quote percentuali relative alle componenti di canone di cui alle precedenti lett. a) e b).

Art. 11

Il concessionario ha versato apposita cauzione definitiva conforme al disciplinare di gara di importo pari a ...

Art. 12

Assicurazioni

Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni causati o subiti nell'esercizio delle sue attività.

Il concessionario dovrà, prima di iniziare l'attività contrattuale, stipulare, con primaria compagnia nazionale, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile, con copertura di tutti i rischi e le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti eventualmente dai clienti del servizio, da terzi, dal personale della Soprintendenza.

Il concessionario dovrà, prima di iniziare l'attività contrattuale, stipulare, con primaria compagnia nazionale, idonea polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi relativi alla gestione del servizio, compresa la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi, atti di sabotaggio, atti di terrorismo, ecc.

Dette polizze dovranno essere preventivamente approvate dalla Soprintendenza.

Il concessionario dovrà consegnare alla Soprintendenza copia delle polizze sottoscritte prima della sottoscrizione del contratto.

Ogni eventuale modificazione delle polizze sottoscritte dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza.

Il concessionario e i suoi assicuratori rinunciano fin d'ora ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti della Soprintendenza e dei suoi dipendenti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Art. 13

Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità

La vigilanza sulla gestione di tutti i servizi in concessione è svolta con le modalità di cui all'art.7 del D.M. 29 gennaio 2008 tramite una specifica commissione composta..... Il Concessionario partecipa ai lavori della commissione a titolo consultivo. La commissione – che si riunirà, salvo occasioni particolari, con cadenza semestrale - svolgerà in particolare i compiti di:

- vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei livelli e degli standard di qualità;
- vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.
- Autorizzazione degli eventi speciali e dei “fuori orario”;
- Controllo sulla la qualità dei prodotti e delle prestazioni, anche in rapporto ai prezzi ed alle tariffe praticate

La vendita di altri prodotti non sottoposti all'approvazione della presente Commissione, deve essere autorizzata dalla Soprintendenza e comunque comunicata alla prima riunione utile della Commissione.

Il concessionario è tenuto a presentare entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno il resoconto semestrale delle attività ai fini del computo delle quote percentuali del canone. Tale resoconto sarà controllato e accettato dalla Commissione entro i successivi dieci giorni.

Ai fini statistici, il Concessionario dovrà tenere informata la Soprintendenza sull'andamento gestionale dei servizi, facendo pervenire mensilmente, entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello di riferimento, i seguenti dati:

- il numero giornaliero degli scontrini fiscali emessi dalla libreria ed i relativi incassi lordi, l'incasso al netto dell'IVA e la relativa quota spettante all'Amministrazione secondo la percentuale fissata dalla concessione;
- il numero giornaliero delle utenze relative al servizio di audio guide ed i relativi incassi e la quota spettante all'Amministrazione secondo la percentuale fissata dalla concessione;
- totale giornaliero degli incassi con e senza IVA e la quota spettante all'Amministrazione secondo la percentuale prevista in convenzione;
- il numero dei visitatori, a pagamento e non, evidenziando percentualmente le eventuali variazioni, con riscontro sui biglietti venduti e le somme introitate.

Art. 14

Obblighi ed oneri del concessionario



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto della presente concessione.

Il concessionario si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni e a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento del servizio.

E fatto obbligo al concessionario di:

- a) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche ecc.) e all'istallazione dei contatori ecc.;
- b) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi;
- c) fornire ogni mezzo necessario e sufficiente per realizzare i lavori descritti nella presente concessione;
- d) provvedere alle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi;
- e) provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, nel corso delle attività, incidenti e danni alle persone, alle strutture, agli altri servizi ed a quant'altro esistente nelle zone di lavoro e di deposito nonché nelle zone limitrofe;
- f) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, da definirsi con la Soprintendenza;
- g) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti. Per manutenzione ordinaria deve intendersi anche ogni eventuale modificazione apportata al sistema per congiunta volontà della Soprintendenza e del concessionario;
- h) provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di impianti attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti dal concessionario qualora detti interventi si rendessero necessari, per il sopraggiungere di eventi non previsti, al di fuori dei programmi predefiniti di manutenzione ordinaria, e che dovranno essere preventivamente comunicati dal concessionario alla Soprintendenza, che li autorizzerà di volta in volta;
- i) non alterare l'attuale struttura degli immobili;
- j) assumersi il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso;
- k) fornire, in caso di obblighi non soddisfatti, immediate ed esaurienti spiegazioni e contestuali proposte di soluzioni alternative;
- l) rispettare i termini ed i costi previsti, assumendosi conseguenze ed oneri derivanti dal non rispetto degli stessi, salva l'eventuale dimostrazione che il mancato rispetto sia dovuto a flagrante, mancata ottemperanza dei propri doveri da parte dell'Amministrazione;
- m) non cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio;
- n) conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e eliminazione di materiali di scarto;
- o) assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi concessi;
- p) assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio del servizio, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

eccezione dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e all'occupazione dei locali, pur restando anche in questo caso a carico del concessionario l'onere della prova;

q) indicare prima dell'attivazione del servizio gli indirizzi (postali, telefonici, fax, e-mail) cui indirizzare le comunicazioni di servizio che si rendessero eventualmente necessarie;

r) garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure.

Art. 15

Inadempienze e penali

Il concessionario, in caso di inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, nonché di disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare a penali pecuniarie.

Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la decadenza dalla concessione, si applicano le seguenti penalità:

a) per il mancato rispetto, per cause estranee all'Amministrazione, dei tempi garantiti per l'attivazione da parte del concessionario, di ciascuno dei servizi previsti dalla presente concessione, si applicherà, dopo giorni di ritardo sulla data prevista dalla concessione, una penale pari a € (.....) per ogni giorno lavorativo supplementare di ritardo;

b) per ogni violazione contestata dalla Soprintendenza al concessionario, relativamente all'impiego di impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti non idonei o diversi da quelli dichiarati nell'offerta tecnica, si applicherà una penale pari a €..... (.....);

c) in caso di ritardato versamento degli introiti dei biglietti si applicherà una penale di €.....(.....) per ogni giorno di ritardo;

d) per ogni mancata o ritardata comunicazione nella variazione del personale impiegato, anche se relativa ad una sola persona, rilevata dalla Soprintendenza, si applicherà una penale pari ad € ...per ogni infrazione contestata;

e) per la mancata effettuazione anche di uno solo degli interventi di pulizia ordinaria degli ambienti, sanificazione e disinfestazione si applicherà una penale pari a €..... (.....);

f) per la somministrazione di alimenti con cariche microbiche elevate, a giudizio insindacabile della ASL di competenza, si applicherà una penale pari a € ...;

g) per condizioni igieniche inadeguate si applicherà una penale pari a €..... (.....);

h) qualora si dovessero verificare inadempienze che procurano danneggiamenti a immobili, arredi, materiali della Soprintendenza o terzi, la Soprintendenza si riserva la facoltà di richiedere, oltre le rivalse previste dall'art. 12 della presente concessione, il risarcimento dei danni compresi quelli causati a terzi.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto al concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Soprintendenza.

Art. 16

Durata della concessione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La durata della concessione è fissata in otto anni, salvo l'esito negativo della verifica, trascorsi i primi quattro anni, in ordine al corretto adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione, che comporterà la risoluzione del rapporto.

Art. 17

Cessazione

Alla scadenza o cessazione della concessione il concessionario potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

Per le giacenze di magazzino riguardanti l'intera produzione editoriale, la Soprintendenza può esercitare, entro trenta giorni dalla cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l'acquisto al prezzo concordato o determinato da un terzo, da nominarsi ai sensi dell'art.1473 del codice civile., tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione. Per la produzione oggettistica recante il logo o contrassegno del museo e costituenti giacenze di magazzino, possono essere regolate, con apposito accordo tra il concessionario uscente e il nuovo aggiudicatario le modalità per l'acquisizione e la consegna dei prodotti già realizzati.

Art. 18

Decadenza

Comportano la decadenza dalla concessione per colpa del concessionario, previo accertamento della Soprintendenza e contestazione da parte della medesima:

- a) la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
- b) il mancato pagamento di un'annualità del canone fisso di concessione o di una rata semestrale dei canoni percentuali, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- c) il mancato rispetto del piano promozionale indicato nell'offerta;
- d) le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- e) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione per due semestri consecutivi;
- f) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;
- g) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti che incidano sulla moralità professionale;
- h) l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

i) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.

La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione.

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

In tutti i casi di decadenza per colpa del concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della decadenza, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Amministrazione dalla stipula di una nuova concessione o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.

In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la presente concessione, la Direzione Regionale comunicherà per iscritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza, alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione delle prestazioni.

Il concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i venti giorni successivi alla contestazione.

Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

Art.19

Foro Competente

Le parti stabiliscono che per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione della presente concessione, sarà competente il Foro di....